

**SOPRAVVENIENZE CONTRATTUALI ED ESIGENZE SOLIDARISTICHE NELLA  
GIURISPRUDENZA ITALIANA DAL TARDO OTTOCENTO  
ALL'AVVENTO DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA**

ALAN SANDONÀ\*

*Abstract:* recent doctrinal elaborations affirm the existence in the Italian legal system, albeit in the absence of an explicit rule, of a duty to renegotiate the contract (based on Article 2 of the Constitution) in the event of contingencies capable of unbalancing the synallagm. The reflection underlying these reconstructions, enlivened by the context of the economic crisis and rekindled by the pandemic, involves fundamental aspects of our legal system; junctions that go beyond the emergency dimension and whose decryption can reveal a lot about the direction taken by the legal system, its relationship with the society that expresses it, the relationship between legislator and interpreter in the definition and implementation of the legal system and the limits within which the activity of the exegete can be considered legitimate, given a specific formal legal framework that responds to specific political models. From these premises derives the ancipital intent of this contribution; which, on the one hand, intends to reconstruct, for the current time between the «Giolittian era» and the enactment of the Republican Constitution, how jurisprudence has addressed the problem of contingencies, especially in consideration of the historicized solidarity requests in relation to the dramatic events of the first mid-twentieth century; on the other hand, considering the effect that the introduction of the Constitutional Charter had on the system of sources, verify, if and to what extent, from the preparatory works of it, the will of the constituents to give the principle of solidarity an expansive vision also emerges in the context of interpreted contractual relationships.

*Keywords:* Contractual solidarity – Duty of solidarity – Article 2 – Contingencies

---

\*Alan Sandonà, Dottore di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Brescia. Email: alan.sandona@unibs.it.

«*Fundamentum autem est iustitiae fides*».

*Cicerone. De officiis, I, VII.*

## 1. Premesse ed obiettivi dell'indagine

L'attuale pandemia, con il suo carico di tragedie e necessità, stimola riflessioni che superano le ragioni d'urgenza che le hanno coartate. Il fenomeno, di certo, non è nuovo. Gli eventi straordinari si impongono alla realtà consueta. Catalizzano energie fisiche ed intellettuali. Si imprimono nell'immaginario e possono efficacemente incidere sulla concezione che gli individui hanno di sé, della società in cui vivono e della quale sono parte<sup>1</sup>. Il giurista, naturalmente, non è estraneo a questa dinamica<sup>2</sup>.

La scienza giuridica italiana, già esercitata nella palestra della crisi economica principiata nel 2008<sup>3</sup>, non ha mancato di rivendicare ai giuristi un ruolo attivo nel temperare gli effetti generati da quella pandemica; a volte sottolineando l'importanza di valorizzare il ruolo dell'interpretazione<sup>4</sup>, altre invocando l'urgenza di una «ermeneutica della dignità»<sup>5</sup>.

Il timore che l'incremento delle disuguaglianze economiche dovute alla crisi possa minare la «coesione sociale»<sup>6</sup>, conferirebbe peraltro a tale vocazione solidaristica la natura di un «imperativo morale»: dovere rafforzato dalla considerazione che i «fallimenti» dell'autonomia privata potrebbero tradursi in un *default* del mercato, destinato ad indebolire l'economia nazionale e comunitaria.

---

<sup>1</sup> L'effetto psicologico di una pandemia, quale acceleratrice di riflessioni ed istanze di riforma in materia urbanistica, politica, sociale e giuridica, è efficacemente descritto, con riguardo alle ondate di colera che interessarono la Gran Bretagna nella prima metà dell'Ottocento, dalle parole di Ian Morley: «*When coupled with its ability to defy conventional medicine, it engineered unparalleled fear. The disease, a frightening silent spectacle, was unlike anything known before it. It was a psychological sledgehammer to material progress and all the perceived benefits of modernity. With its air of mystery, defiance, and with such minimal explanation as to its cause, cholera recalled the memory of the Middle Ages' plagues. It shocked society like no other illness had done in recent times and generated everything from general unease to riots. In light of the rise of statistical analysis and contemporary ways of thinking about the social nature of disease, cholera became a compelling propagandist for urban betterment, and warranted both political stability and social justice*». Cfr. I. Morley, 2007, 67.

<sup>2</sup> Spunti in tal senso sono emersi dalle relazioni (in particolare da quelle di Mario Ascheri, Elio Tavilla e Luigi Lacchè) tenute al convegno della Società Italiana di Storia del diritto «*Italia ed Europa: emergenze fra ieri e oggi. Webinar 28-28 novembre 2020*», del quale si attende la pubblicazione degli atti.

<sup>3</sup> Cfr. G. Grisi, 2014, 222.

<sup>4</sup> Giuseppe Vettori sollecita un ripensamento delle regole e dei principi idonei a regolare i diritti, i doveri e i rapporti obbligatori e contrattuali, sulla base dell'impiego corretto dei principi costituzionali di inviolabilità, solidarietà ed effettività. Cfr. G. Vettori, 2020, 3-13.

<sup>5</sup> Cfr. G. Federico, 2020.

Sull'adozione del concetto di dignità quale principio fondamentale del nostro ordinamento da valorizzare facendone finale criterio ermeneutico di ogni processo interpretativo, cfr. V. Scalisi, 2018.

<sup>6</sup> Cfr. G. Grisi, 2012, 486.

Nel diritto contrattuale italiano la «sensibilità» alle esigenze solidaristiche ha da tempo trovato terreno fertile nella tutela della buona fede e nell'intervento correttivo equitativo del giudice<sup>7</sup>; ed il progressivo superamento da parte della giurisprudenza, a partire dai primi anni Duemila<sup>8</sup>, della concezione *bettiana* della causa quale funzione economico-sociale del contratto in favore di una ricostruzione di essa quale scopo pratico del negozio, ha legittimato un'interpretazione maggiormente sensibile ai presupposti concreti del rapporto obbligatorio<sup>9</sup>.

Tuttavia, forti dell'evocata *call of duty*, recenti posizioni dottrinali in materia di sopravvenienze contrattuali, facendo leva soprattutto sul principio costituzionale di solidarietà (art. 2)<sup>10</sup>, sembrano proporre soluzioni esegetiche più radicali. In particolare, si è affermato che nei contratti di durata, qualora il presidio delle norme sull'impossibilità sopravvenuta e della risoluzione per eccessiva onerosità non siano invocabili per difetto dei requisiti essenziali<sup>11</sup>, ovvero il rimedio risolutorio appaia insoddisfacente rispetto all'interesse dalla parte inadempiente<sup>12</sup>, pur nel difetto di una norma esplicita, graverebbe sul creditore un dovere di rinegoziazione del contratto<sup>13</sup>. E ciò non solo quanto al contenuto, ma anche al valore economico delle prestazioni, per un'equa distribuzione del rischio tra le parti del negozio. Dovere che, se violato, comporterebbe una responsabilità risarcitoria<sup>14</sup>.

Non sono peraltro mancate decisioni giudiziali che hanno riconosciuto un diritto alla rinegoziazione (pur temporalmente circoscritto) fondato sulla funzione integrativa cogente del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto<sup>15</sup>.

La riflessione sottesa a quelle ricostruzioni dottrinali e, meno esplicitamente, a queste decisioni, senza dubbio vivificata dal contesto della crisi economica e rinfocolata

---

<sup>7</sup> Sull'evocazione del principio di solidarietà quale «principio cogente, attorno a cui si struttura il dover essere della buona fede» ed al suo impiego per «spezzare i vincoli della dogmatica tradizionale», nel quadro della - necessaria - storicizzazione del diritto contrattuale, cfr. M. Brutti, 2018, 32.

<sup>8</sup> Il *revirement* della configurazione della causa del contratto, in deliberato superamento della concezione adottata dal codificatore del 1942 ed affermata nella relazione al Codice, «sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale», risale a Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, in *Giurisprudenza italiana*, 2007, 2203 s.

<sup>9</sup> Cfr. A. Mambriani, 2020, 277.

<sup>10</sup> Gli interpreti puntellano l'argomento anche sull'esistenza, nel diritto italiano, delle norme codicistiche correttive in materia d'appalto ed assicurazione, oltre che sul dato comparativo offerto dal § 313 BGB, dalle *rules* di *Gross disparity* e *hardship* codificate al Principio Unidroit 6.2.2 e dall'art. 1195 del *Code civil* francese, come modificato dall'*Ordonnance 10 février 2016*. Sui lavori preparatori di quest'ultimo provvedimento e, in generale, sulla giurisprudenza francese in materia di *imprévision* a partire dall'ultimo quarto dell'Ottocento, cfr. L. Moscati, 2020, 311-327; Ead., 2016, 915-927.

<sup>11</sup> Per una riflessione sul rapporto tra la normativa codicistica (sull'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità) e la decretazione emergenziale (specialmente la norma di cui all'art. 3 comma 6-bis del d.l. 23 febbraio 2020, n.6), cfr. M. Zaccheo, 2020, §§ 2 e 4.

<sup>12</sup> Sulle ricadute della pandemia Covid19 sul diritto contrattuale e, in particolare, sui rapporti di locazione, cfr. A.M. Benedetti, R. Natoli, 2020.

<sup>13</sup> Cfr. E. Belisario, 2020, 1323 s.

<sup>14</sup> Cfr. F. Macario, 1996, 401.

<sup>15</sup> Cfr. Tribunale di Roma, 27 agosto 2020, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1/2021, 27-29; Tribunale di Lecce, sez. II, 24 giugno 2021 in *De jure*, Giuffrè, 2020.

da quella pandemica, investe aspetti fondamentali del nostro sistema giuridico; snodi problematici che prescindono dalla dimensione emergenziale e la cui decrittazione può rivelare molto circa la direzione assunta da un ordinamento ed il suo rapporto con la società che lo esprime.

Affermare, in difetto d'una esplicita previsione legislativa, l'esistenza di un diritto alla rinegoziazione sul piano di un singolo e concreto rapporto negoziale in un contesto drammatico può costituire la comprensibile risposta ad esigenze contingenti di giustizia commutativa. Tuttavia, la volontà di generalizzare l'applicazione del principio sotteso al brocardo «*rebus sic stantibus*» non può prescindere da una riflessione sul rapporto di questo con il principio espresso dalla massima «*pacta sunt servanda*»<sup>16</sup>; e ciò, in particolar modo, se nell'iter argomentativo dell'interprete si introducono principi di rango costituzionale (nella specie: doveri di solidarietà), che rispondono a criteri di giustizia distributiva, idonei ad incidere prepotentemente sull'autonomia negoziale<sup>17</sup> e con essa, sull'affidamento circa l'adempimento dei vincoli contrattuali; nonché sull'effettività della responsabilità - non solo giuridica - dei contraenti, con lati riverberi sull'*affectio societatis*<sup>18</sup>.

Le citate proposte pure sollecitano riflessione sul rapporto tra legislatore ed interprete nella definizione ed attuazione dell'ordinamento e sui limiti entro i quali l'azione del secondo può dirsi legittima, data una specifica cornice giuridica formale che risponde a specifici modelli politici.

Non sorprende quindi che il tema abbia suscitato l'interesse non solo dei civilisti<sup>19</sup>, ma anche degli storici del diritto<sup>20</sup>, fornendo anche l'occasione di proficui confronti e sinergie<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Il rapporto tra questi principi è stato efficacemente definito «*enigmatico*» e la loro convivenza «*necessaria ma anche tormentata*». Cfr. F. Macario, 2008, 1026.

<sup>17</sup> Non mancano opinioni contrarie secondo le quali l'affermazione di un dovere di rinegoziazione *ex bona fide* in caso di sopravvenienze impreviste squilibranti il sinallagma negoziale non contrasterebbe con l'autonomia negoziale delle parti, ma piuttosto la rispetterebbe assecondando la volontà cooperativa implicita nell'adesione delle parti ad un contratto di durata. Cfr. F. Macario, 1996, 322. Si veda anche la Relazione tematica n. 56 del 14 luglio 2020 dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, alla pagina 24([https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/c\\_dettaglio\\_rela\\_doc.page?search=relazione+tematica&searchresults=true&contentId=RLC24205&pageCode=searchresults](https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/c_dettaglio_rela_doc.page?search=relazione+tematica&searchresults=true&contentId=RLC24205&pageCode=searchresults)).

<sup>18</sup> Che la riflessione sulle implicazioni (anche) morali della contrattazione abbia contribuito in maniera importante alla moderna teoria generale del contratto lo ha efficacemente dimostrato Carlos de Cores con un ampio e documentatissimo studio sulla seconda scolastica spagnola (e sul suo ramo iberoamericano). Cfr. C. de Cores, 2020.

<sup>19</sup> La dottrina civilistica che nell'ultimo biennio si è occupata del tema è copiosa ed esula dai limiti di questo contributo richiamarla integralmente. Oltre ai contributi citati nelle note che precedono, si vedano le indicazioni bibliografiche richiamate da M. Scaldaferrì, 2021, 38 s.

<sup>20</sup> Cfr. L. Moscati, 2015, 41-57. Per un inquadramento del fenomeno nella complessa dialettica tra ordine ed eccezione, cfr. A. Sciumè, 2021, 171-188.

<sup>21</sup> Di particolare interesse, in questo senso, si sono rivelati gli interventi proposti nel webinar «*Scioglimento e mantenimento del vincolo contrattuale tra storia giuridica, diritto privato e comparazione*» tenutosi 11.6.2021 nell'ambito del progetto Co.Di.C.E. Consenso e Dissenso nelle Codificazioni Europee dell'Università Statale di Milano. Se ne vedano gli atti in F. Rossi, 2021.

Da queste premesse discende l'intento ancipite del presente contributo. Da un lato, verificare, per il tempo corrente tra l'età giolittiana e l'emanazione della Costituzione repubblicana, come la giurisprudenza, mediante recezione dottrinale od elaborazione originale, abbia affrontato la questione delle sopravvenienze idonee a squilibrare il sinallagma contrattuale, soprattutto in considerazione delle istanze solidaristiche storicizzate in relazione alle drammatiche vicende della prima metà del secolo XX<sup>22</sup>; dall'altro, considerato l'effetto che sul sistema delle fonti ebbe l'introduzione della Carta costituzionale, verificare, se ed in quale misura, dai lavori preparatori di essa, emerga la volontà dei costituenti di conferire al principio di solidarietà una *vis* espansiva anche nell'ambito dei rapporti contrattuali interpretati.

## **2. Le sopravvenienze contrattuali nella giurisprudenza italiana dal tardo Ottocento al 1946**

In vigenza del Codice civile italiano nel 1865, la questione della «solidarietà» nell'ambito del diritto contrattuale non veniva inquadrata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, salvo casi isolati<sup>23</sup>, in termini riferibili alla giustizia distributiva<sup>24</sup>. Gli interpreti, del resto, dovevano fare i conti con un'opera legislativa informata ad una visione individualistica della società<sup>25</sup>, che non aveva la giustizia distribuita tra i propri cardini e che aveva fatto proprio il modello napoleonico secondo cui il contratto «costituisce, rispettivamente, il trasferimento del diritto di pretendere una promessa e la confluenza d'intenti».<sup>26</sup>

La riflessione sui problemi posti dalle sopravvenienze contrattuali, quando non era del tutto ignorata, veniva considerata nella prospettiva della giustizia commutativa e

---

<sup>22</sup> L'importanza di valorizzare la giurisprudenza, al fine di far «emergere a pieno la storicità del diritto in una delle sue più avvincenti espressioni», è stata di recente sollecitata da O. Abbamonte, 2021. La citazione è alla pagina 30.

<sup>23</sup> Per una declinazione nei termini di «sociale fratellanza» della buona fede che l'art. 1124 del Codice civile del 1865 richiedeva nell'esecuzione dei contratti, cfr. B. Brugi, 1923, 185.

<sup>24</sup> Sulle possibili declinazioni del concetto di giustizia, comunque intesa quale «principio atto a garantire la possibilità di instaurare e mantenere qualsiasi forma di coesistenza sociale», cfr. A. Sciumè, 2016, 92 ss.

In età liberale, le emergenti istanze di solidarietà sociale, come dimostrato dagli studi di Monica Stronati, trovavano luogo d'espressione nell'associazionismo mutualistico che si poneva quale consapevole alternativa alla declinazione individualistica del rapporto tra Stato e società accolta dal Codice civile del 1865. Cfr. M. Stronati, 2014.

<sup>25</sup> Per un'approfondita riflessione sull'individualismo nella sua dimensione giuridica, cfr. P. Alvazzi del Frate, 2020. Con particolare riguardo alla codificazione, se ne vedano le pagine 109 ss.

L'idea che quello del 1865 fosse un codice esemplato sul modello del «cittadin[o] proprietari[o] immun[e] da coazioni esterne, non contaminato da vincoli "pubblicistici" e "sociali"», che emerge nitidamente dai suoi lavori preparatori, viene puntualmente confermata dai principali commentatori postunitari. Cfr. G. Cazzetta, 2011, 40.

Sulla formazione del codice Pisanelli sono fondamentali i contributi di S. Solimano, 2006, 78 nota 64; Id., 2011, 256; Id. 2013, 379-392; Id., 2003.

<sup>26</sup> Cfr. A. Somma, 2006, 381.

prende le mosse dal dato testuale dell'equità, che l'art. 1124 del codice Pisanelli<sup>27</sup> poneva, al fianco dell'uso o la legge, tra le fonti esterne d'integrazione del contratto. In tale ambito, a partire dagli anni '80 del XIX secolo<sup>28</sup>, una giurisprudenza minoritaria aveva ritenuto che, nei contratti di durata, l'equità potesse attribuire al giudice il potere non solo di risolvere un contratto squilibrato dal mutamento delle contingenze (comunque esterne alle parti), ma anche la facoltà di riequilibrarlo.

In particolare, la Cassazione di Torino, con sentenza 5 dicembre 1882, aveva ritenuto che, in caso di sopravvenienze non previste dalle parti e tali da far divenire illusori i vantaggi che una di esse legittimamente poteva attendersi dal contratto, quest'ultimo dovesse modificarsi<sup>29</sup>; e con sentenza del 16 agosto 1900, aveva precisato che i contratti ad esecuzione differita e di durata si dovevano intendere conclusi sotto la clausola *rebus sic stantibus*, «desunta dall'equità...eretta a precetto legislativo dall'art. 1124 cod. civ.» e che «l'impossibilità della esecuzione o la soverchia gravosità della medesima sopravvenute pel mutamento delle condizioni di fatto» potessero legittimare la risoluzione del contratto o quanto meno la modificazione o la riduzione della esecuzione<sup>30</sup>.

Il Tribunale di Catania si era anche spinto oltre la logica della volizione implicita da parte dei contraenti dell'efficacia *rebus sic stantibus* delle obbligazioni assunte, affermando che il giudice potesse senz'altro «correggere il rigore del contratto facendo ricorso all'equità, a norma dell'art. 1124 CC»<sup>31</sup>.

L'orientamento esegetico espresso da queste decisioni fu comunque minoritario rispetto a quello fatto proprio da pronunce per le quali, a fronte di «un contratto legalmente stretto fra le parti, il giudice non [poteva] aggiungervi delle stipulazioni nuove sostituendo sotto pretesto d'interpretare la volontà dei contraenti la sua propria volontà», poiché così facendo avrebbe «egli [avrebbe violato] l'articolo 1123 del codice

---

<sup>27</sup> Art. 1124 CC (1865): «I contratti debbono essere eseguiti in buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso e la legge ne derivano».

<sup>28</sup> Dalla pubblicazione del primo Codice civile unitario fino agli anni '70 del XIX secolo la dottrina era stata tendenzialmente ferma del sostenere l'intangibilità del principio della libertà dei contraenti di regolare le loro obbligazioni come meglio credessero ed aveva decisamente escluso la facoltà del giudice di modificarle a sua volta invocando l'equità. Cfr. G. Foschini, 1867, 425. Questa posizione era del resto allineata con la volontà del legislatore palesata nelle relazioni ministeriali d'accompagnamento al progetto di Codice. Cfr. n. 145 della *Relazione al progetto del libro terzo del codice civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863 – n. 45*, in S. Gianzana, 1887, 89.

<sup>29</sup> Cfr. Corte di Cassazione di Torino, 5.12.1882, in *Monitore dei Tribunali*, 1888, 261.

<sup>30</sup> Cfr. Corte di Cassazione di Torino, 16 Agosto 1900, in *Il Foro Italiano*, 26 (1901), 736-742.

Termini e *rationes decidendi* di questo ed altri arresti, in particolare della Corte di Cassazione di Torino, in relazione all'applicazione dell'equità in materia contrattuale sono stati studiati da Gian Paolo Massetto. Cfr. G. P. Massetto, 2006, 381ss. Per una raccolta significativa di giudicati relativa ai problemi della forza maggiore, della clausola *rebus sic stantibus*, della presupposizione e dell'eccessiva onerosità sopravvenuta in vigenza del codice Pisanelli, cfr. G. Chiodi, 2009, 41-107. Per la dottrina coeva si vedano, E. Barsanti, 1898; ID. 1899, 3 ss e P. Cogliolo, 1910, 367 ss.

<sup>31</sup> Cfr. Tribunale di Catania 6.7.1907, in *Il Foro catanese: rivista di dottrina e giurisprudenza*, 1907, 76.

civile»<sup>32</sup>. E l'esigenza della scrupolosa osservanza di quest'ultima norma, che sanciva la forza di legge dei contratti e la loro revocabilità solo per mutuo consenso o «per cause autorizzate dalla legge» (art. 1123 cc.), restava ferma anche nei casi in cui il magistrato avesse esercitato il proprio potere di considerare l'equità per valutare le obbligazioni assunte dalle parti<sup>33</sup>.

Fuori da questi casi, il problema dell'incidenza delle sopravvenienze sull'assetto negoziale e sull'equilibrio economico stabilito al momento del perfezionamento del contratto era considerato dalla giurisprudenza *fin de siècle* e d'età Giolittiana soprattutto nell'ambito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione<sup>34</sup>. Ed anche la funzione della buona fede<sup>35</sup>, che pure la norma codicistica dell'art. 1124 Cod. civ. richiamava e che tanta parte avrà in vigenza del Codice civile del 1942, era invece circoscritta alla definizione della diligenza nell'esecuzione della prestazione.

Nell'interpretazione giurisprudenziale consolidata negli anni antecedenti la Grande guerra, per la liberazione del debitore dalle conseguenze dell'inadempimento restava necessaria l'efficienza causale d'una forza maggiore declinata nei termini dell'impossibilità obbiettiva ed assoluta della prestazione<sup>36</sup>.

L'unica apertura ad una ricomposizione equitativa del sinallagma era ravvisata nel potere del giudice, «*ex causa magna difficultatis*», di abilitare il debitore, nel caso di prestazioni di dare (beni) o di *facere*, all'esecuzione per equivalente monetario<sup>37</sup>, oppure di ridurre la penale contrattuale eventualmente prevista, qualora la prestazione fosse stata parzialmente resa.

Parte della dottrina criticava la rigidità dell'approccio ed alcuni arresti giurisprudenziali, più sensibili all'interesse del debitore, avevano inaugurato una tendenza (anch'essa minoritaria) di collocare nel «fortuito» anche il caso delle prestazioni che, pure essendo possibili, richiedessero al contraente uno sforzo eccedente la media diligenza.

Gli effetti indiretti della Grande guerra sui contratti ad esecuzione differita e su quelli di durata rinnovarono l'attenzione di dottrina e giurisprudenza sull'apparato rimediabile all'inadempimento per forza maggiore e sugli effetti che il sopraggiunto squilibrio delle prestazioni aveva sul contratto.

---

<sup>32</sup> Cfr. Corte di Cassazione di Torino, 3.7.1889, in *La legge*, XXIX, 1889, II, 672.

<sup>33</sup> Cfr. Corte di Cassazione di Torino 24 febbraio 1888, in *Giurisprudenza Torinese*, 1888, 152.

<sup>34</sup> Art. 1226 Cod. civ.: «Il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni quando, in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato».

<sup>35</sup> Per la ricostruzione storica dell'itinerario del principio della buona fede contrattuale restano fondamentali le pagine di Gian Paolo Massetto. Cfr. G.P. Massetto, 2006, 381 ss. e Id., 1988, 133-154.

<sup>36</sup> Per la ricostruzione tradizionale dell'istituto, cfr. G.P. Chironi, 1884, 327 ss.

<sup>37</sup> Cfr. G. Giorgi, 1885, 187.



Del resto, il legislatore, con il decreto luogotenenziale n. 739/1915, aveva dichiarato la guerra caso di *forza maggiore*, anche quando avesse reso la prestazione «eccessivamente onerosa»<sup>38</sup>.

La norma peraltro operava solo con riguardo alle obbligazioni assunte precedentemente alla mobilitazione generale.

Sebbene vi fossero in dottrina sostenitori della tesi che la norma avesse introdotto un nuovo principio nell'ordinamento, la giurisprudenza optò per un'interpretazione restrittiva considerandola di natura eccezionale e contingente<sup>39</sup>.

Nel definirne i confini applicativi, peraltro, i giudici ritennero che «eccessivamente onerosa» potesse intendersi solo la prestazione che, se eseguita, avrebbe comportato una sicura e rilevante perdita per il debitore, con indebito lucro dell'altro contraente; la prestazione doveva essere considerata oggettivamente, in relazione all'equivalenza della controprestazione e con riguardo al tipo del «medio commerciante» che si trovava in quella data posizione di fatto<sup>40</sup>; e quindi doveva confrontarsi la spesa necessaria per l'adempimento della prestazione durante la guerra, con quella che sarebbe stata necessaria precedentemente<sup>41</sup>; ancora, l'ambito oggettivo d'applicazione doveva limitarsi alla prestazione di cose, essendone escluse le obbligazioni pecuniarie<sup>42</sup>. L'impotenza finanziaria, ancorché determinata alla guerra, non poteva mai liberare dall'obbligazione.

Le condizioni economiche o altre circostanze *speciali* nelle quali venisse a trovarsi un dato contraente erano irrilevanti ed occorreva considerare solo l'effetto dello stato di guerra sulla prestazione oggettivamente considerata<sup>43</sup>.

Un'isolata sentenza di merito del 1917, per quanto ho potuto riscontrare, afferma che la condizione soggettiva del debitore poteva essere considerata tra gli elementi

---

<sup>38</sup> Cfr. D. lgt. 739/1915, art. 1. «A tutti gli effetti dell'art. 1226 Codice civile la guerra è considerata caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purché l'obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione generale».

<sup>39</sup> Cfr. Corte d'Appello di Milano 24.2.1917, in *Il Foro italiano*, 42 (1917), I, 35.

Per la ricostruzione delle posizioni assunte dalla dottrina civilistica in relazione alla portata del decreto luogotenenziale 739/1915, cfr. R. Breccia, 2012, 207-210. La giurisprudenza formatasi su questo provvedimento è stata oggetto di accurato esame da parte di F. Roggero, 2020, 195-248.

<sup>40</sup> «L'eccessiva onerosità della prestazione, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto luogotenenziale 27 aprile 1915, deve essere sempre considerata oggettivamente, in rapporto all'obbligazione del debitore, e non soggettivamente in riguardo alle sue condizioni economiche...», ossia, il debitore poteva essere liberato dall'obbligazione solo quanto essa fosse «eccessivamente gravosa per sé stessa e non in relazione alle potenzialità finanziarie, alle risorse fisiche e morali della persona tenuta ad adempierla». Cfr. Corte di Cassazione di Roma, 30 dicembre 1920, in *Il Foro Italiano*, 46 (1921), 249-252. In senso difforme, ritenendo l'eccessiva onerosità come desumibile non dalla semplice portata della prestazione singolarmente considerata, ma anche dalle condizioni economiche dell'azienda o impresa create dallo stato di guerra, cfr. Corte di Cassazione di Firenze, 20 dicembre 1917, in *Il foro italiano*, 43 (1918), I, 209-212.

<sup>41</sup> Cfr. *Inaugurazione anno giudiziario della Cassazione di Torino 1918, relazione Garofalo*, 13-14.

<sup>42</sup> Cfr. Corte di Cassazione di Napoli, 14.8.1918 in *Il Foro Italiano*, 44 (1919), 9-18.

<sup>43</sup> Cfr. G. Segrè, 1915, 895.



concorrenti a qualificare come eccessiva l'onerosità della prestazione, senza però che potesse costituire l'unico criterio decisivo per determinarla<sup>44</sup>.

Complessivamente, dall'apparato motivazionale delle sentenze esaminate, emerge la preoccupazione di arginare la norma del decreto luogotenenziale, poiché dare rilievo alla condizione soggettiva del debitore, sebbene investito da difficoltà gravissime, avrebbe rischiato di scuotere alle fondamenta «il principio per cui i contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti»<sup>45</sup> e dunque avrebbe arrecato un vulnus al principio del «*pacta sunt servanda*».

Quanto all'ambito interpretativo dell'art. 1224 Cod. civ., alcune pronunce, per senso d'equità, tornarono ad affermare la portata relativa del concetto di forza maggiore, nel senso della ricorrenza di questa nel caso in cui la prestazione fosse divenuta eccessivamente (o rovinosamente) onerosa, secondo lo standard di diligenza esigibile dall'uomo medio, dal «buon padre di famiglia»<sup>46</sup>.

Altre, anche sulla scorta delle ricostruzioni proposte da Ludovico Barassi<sup>47</sup>, lavorando sul concetto di impossibilità relativa e soggettiva, ritennero, in particolare, di liberare il debitore inadempiente da ogni responsabilità qualora avesse dimostrato d'aver operato da «buon padre di famiglia» nel periodo di preparazione all'esecuzione<sup>48</sup>.

Altre ancora (sempre corti di merito), nel caso in cui sussistessero «evidenti motivi di equità desunti dalle peculiari circostanze del caso», affermarono che il giudice potesse «introdurre temperamenti, o in casi estremi prosciogliere, il debitore dalla sua obbligazione divenuta iniqua per sopravvenienze fortuite, potendosi in tali limiti equitativi ritenere operativa, nel nostro diritto la clausola *rebus sic stantibus*»<sup>49</sup>. I repertori registrano anche sparute applicazioni dell'istituto della «presupposizione»<sup>50</sup>.

Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale che all'indomani dell'entrata in vigore del decreto luogotenenziale del 1915 restava prevalente si attestò sulla posizione che la forza maggiore liberatoria ricorresse solo qualora il debitore fosse impedito in modo assoluto di adempiere alla propria obbligazione<sup>51</sup>.

La giurisprudenza di merito, durante la guerra e soprattutto nell'immediato dopoguerra, non era stata quindi insensibile a ragioni d'equità e necessità<sup>52</sup>, ma le

---

<sup>44</sup> Cfr. Corte d'Appello di Milano 21.3.1917, in *Il Foro Italiano*, 42 (1917), 812-824, con nota di Gian Pietro Chironi.

<sup>45</sup> Cfr. *Ivi*.

<sup>46</sup> Cfr. Corte d'Appello di Genova 6.12.1915, in *Temi genovese*, 1916, 106; Corte d'Appello di Genova 27.1.1916, in *Temi genovese*, 1916, 170.

<sup>47</sup> Cfr. L. Barassi, 1913.

<sup>48</sup> Cfr. Corte d'Appello di Genova, 21 maggio 1915, in *Temi genovese*, 1915, 266; Corte d'Appello di Parma, 12 agosto 1915 in *Temi genovese*, 1915, 541 e *Rivista di diritto commerciale*, 1916, 46.

<sup>49</sup> Cfr. Tribunale di Milano, 27 maggio 1916, in *Giornale di lavori pubblici e delle strade ferrate*, 41-41 (Anno XLVIII), 2 novembre 1916, 561-566.

<sup>50</sup> Sulla recezione di questo istituto in Italia e sulle sue alterne fortune durante la vigenza del codice Pisanelli, cfr. G. Varanese, 2015, 117-132.

<sup>51</sup> Cfr. Tribunale di Bologna 30.6.1916, in *Giurisprudenza Italiana*, 394.

<sup>52</sup> Cfr. L. Moscati, 2015, 57.

soluzioni adottate non avevano inaugurato orientamenti consolidati, giuste le frequenti riforme nei gradi successivi.

A larga parte della dottrina ed alla magistratura tali soluzioni apparivano «uno sforzo... evidente di piegare la legge a fini non consentiti dalla precisa sua lettera e dalla tradizionale sua interpretazione»<sup>53</sup>. Soluzioni volte, perciò, a far fronte «alle difficoltà create dal nuovo e impreveduto stato di cose originato dalla guerra»<sup>54</sup>, ma ritenute non compatibili con il diritto vigente.

Per contestualizzare correttamente le posizioni assunte dalla magistratura, anche al fine di trarne spunti utili ad una comparazione verticale, occorre considerare un ulteriore dato. Tra le innovazioni introdotte dalla legislazione di guerra vi fu anche l'estensione della giurisdizione di commissioni speciali e collegi arbitrali; organismi che sottrassero al giudice ordinario materie quali l'impiego privato, la locazione ed i contratti agrari e dai quali il problema dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e della difficoltà nell'adempimento poteva essere affrontato e risolto mediante giudizi equitativi; quindi al di fuori della logica delle regole tradizionali del diritto privato<sup>55</sup>.

In un breve torno d'anni, infatti, sfumata la logica potente del fatto, le corti tornarono a pronunciarsi per la rilevanza della sola impossibilità assoluta e per l'inammissibilità del rimedio *rebus sic stantibus*<sup>56</sup>; salvo alcune oscillazioni, dunque, la magistratura non cedette alla tentazione di ricorrere allo strumento esegetico dell'*analogia iuris* per superare la lettera della legge in nome dell'equità.

A partire dal 1924, però, la Corte di cassazione unica, affermò la rilevanza di una «forza maggiore relativa» considerando la contraria interpretazione «inadatta a regolare tutti i rapporti della vita moderna»<sup>57</sup>.

Ma pur ammettendo un'interpretazione evolutiva dell'art. 1226 Cod. civ., nel 1926<sup>58</sup> escluse l'ammissibilità del rimedio *rebus sic stantibus*<sup>59</sup>, stroncando così le velleità di coloro che la volevano fondata su «un principio latente nel nostro sistema legislativo»,

---

<sup>53</sup> Cfr. Tribunale di Milano 27 maggio 1916, cit.

<sup>54</sup> Cfr. *Ivi*.

<sup>55</sup> Sulle giurisdizioni di equità tra Otto e Novecento il cfr. C. Latini, 2006, 595-721; A. Sciumè, 2011, 451-452. D'altro canto, la preoccupazione dei giuristi di fronte ai giudizi discrezionali pronunciati dai citati organismi si sviluppa anche nei termini dell'erosione dei classici limiti tra poteri costituzionali. Cfr. V. Polacco, 1929, 17.

<sup>56</sup> Cfr. Corte di Cassazione di Roma 7 aprile 1923, in *Il Foro italiano*, 48 (1923), I, 689; Corte d'Appello di Napoli 24 luglio 1925, in *Il Foro Italiano*, 50 (1925), I, 890.

<sup>57</sup> Cfr. Corte di Cassazione del Regno. Sezione I civile, 21 gennaio 1924, in *Il Foro Italiano*, 49 (1924), 309-310.

<sup>58</sup> Cfr. Cassazione 26 aprile 1926 in *Il Foro Italiano*, 51 (1926), 769-785.

<sup>59</sup> «Nell'impossibilità sopravvenuta si ha riguardo all'obbligazione, considerata in sé e per sé, astrazione facendo dalla connessione che essa ha coi complicati rapporti da cui sorge, in specie coi rapporti contrattuali; il fortuito, che determina l'impossibilità, fa venir meno uno degli elementi costitutivi dell'obbligazione, la prestazione, onde essa si estingue per causa intrinseca alla sua struttura; nella sopravvenienza si ha piuttosto riguardo al contratto, in quanto ci si richiama al contenuto di volontà contrattuale per dar rilevanza alla difficoltà sopravvenuta a prestare, epperò l'obbligazione vien meno per causa estrinseca, cioè perché vien risolto il contratto». Cfr. D. Pennisi, 1926, 785.

valorizzabile sulla base dell'analogia *iuris* ammessa dall'art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

Anche dal punto di vista dottrinale, se pensiamo al progetto di Codice delle obbligazioni e contratti del 1927<sup>60</sup>, i principi dell'autonomia privata e del rispetto della forza obbligatoria del contratto restarono intangibili. I giuristi, tutti di vaglia, componenti i comitati italiano e francese, seppur proponessero (non senza contrasti interni) l'adozione di strumenti correttivi ispirati al valore dell'equità sociale «tali da rendere sempre meno sensibili pei singoli le ripercussioni dei casi fortuiti»<sup>61</sup>, neppure considerarono la possibilità di prevedere un diritto alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Con l'avvento del fascismo compaiono nella giurisprudenza, anche in ambito contrattuale, richiami alle «ragioni di solidarietà nazionale ed umana, attinenti alla nuova etica nazionale e sociale proclamata dalla Rivoluzione...»<sup>62</sup>. Queste evocazioni non paiono però tradursi in interpretazioni innovatrici del diritto vigente sulla base dei «nuovi» principi. E con riguardo all'esatta identificazione di questi ultimi da parte della magistratura, la Carta del lavoro del 1927, che pure a ciò avrebbe potuto ambire, non pare aver avuto un significativo effetto<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Commission française d'études de l'union législative entre les nations alliées et amies – Commissione Reale per la riforma dei codici, 1929. Questo progetto è ora riprodotto in anastatica anche in G. Alpa, G. Chiodi, 2007. In tale pubblicazione si vedano anche i saggi critici dei curatori ed in particolare G. Chiodi, 2007, 43-146. Sul prosieguo della collaborazione italo francese (tra il 1930 ed il 1935) con riguardo all'unificazione del diritto delle obbligazioni commerciali, cfr. G. Chiodi, 2019, 287-330.

<sup>61</sup> Cfr. Commission française d'études de l'union législative entre les nations alliées et amies – Commissione Reale per la riforma dei codici, 1929, *Relazione*, 69. Richiamo espresso all'equità sociale si legge nella relazione accompagnatoria al progetto anche in occasione del commento dell'art. 74 che, pur non facendo espresso cenno all'abuso del diritto, introduceva un dovere risarcitorio a carico di colui che avesse cagionato ad altri un danno eccedendo, nell'esercizio di un proprio diritto, i limiti posti dalla buona fede e lo scopo per il quale il diritto gli era riconosciuto. Cfr. Commission française d'études de l'union législative entre les nations alliées et amies. Commissione Reale per la riforma dei codici, 1929, 67 e 74. Sempre allo stesso valore si volevano ispirate la concessione, in deroga al principio che *qui iure suo utitur nemini damnum facit*, di un'indennità al danneggiato dall'esercizio di una difesa legittima (Cfr. *Ivi*, art. 77 e p. 67) e la diminuzione del diritto al risarcimento in proporzione al concorso del creditore nel determinismo del danno (Cfr. *Ivi*, art. 78). L'art. 47 attribuiva infine al giudice la facoltà di accordare alla parte inadempiente convenuta per la risoluzione del contratto, in funzione delle concrete circostanze, una dilazione.

<sup>62</sup> Cfr. Cassazione del Regno, Sezione II civile, 30 gennaio 1934, in *Il Foro Italiano*, 59 (1934), 476-479.

<sup>63</sup> Cfr. V. Crisafulli, 1943, 196 s, nota 1.

Tutt'altro rilievo la Carta del Lavoro ebbe, giusta la sua natura di ricettacolo di principi, nella riflessione accademica sulla realizzazione di un disegno costituzionale per lo Stato fascista. Le suggestioni delle proposte, rispettivamente, di Sergio Panunzio, Costantino Mortati, Carlo Alberto Biggini, Lorenzo Mossa, Francesco Ferrara, Giovanni Battista Funaioli, Salvatore Pugliatti ed Arturo Santoro sono approfondite da A. Sciumè, 2002, 300-321. Pur nella diversità d'aspirazione, approccio e vicinanza alle professioni ideali del Regime, tutte queste proposte sono accomunate dall'immanenza del dovere di solidarietà (nazionale) economica e sociale che si traduce anche in un divieto d'abuso del diritto. E, quanto alla proposta di Funaioli, più prossima al processo di codificazione *in fieri* rispetto alle altre (in quanto volta alla codificazione dei principi interpretativi) è di particolare interesse allorché suggerisce che condizione della tutela dell'autonomia della volontà individuale sia il fatto ch'essa persegua l'interesse sociale e che un contratto nel quale l'autonomia sia esercitata in modo abusivo possa essere modificato dal giudice. Principi che, se calati ad un livello più specifico, gli consentono di affermare che «l'impossibilità e l'eccessiva

Nel corso degli anni Trenta si assiste però all'assorbimento nel quadro del corporativismo fascista delle istanze di giustizia sociale sorte in seno all'individualismo liberale<sup>64</sup>. Il corporativismo, con la sua promessa di libera iniziativa economica, ma anche di equità, pace sociale e solidarietà, «diventa la nuova etica da osservare anche nei rapporti contrattuali individuali»<sup>65</sup>.

Etica che, con la norma dell'articolo 1175<sup>66</sup>, filtra nel diritto delle obbligazioni e puntualmente riecheggia nelle presentazioni politiche del Codice civile del 1942, attente a sottolineare come l'adempimento delle obbligazioni dovesse rispecchiare «non il puro egoismo individuale che conduce il creditore a trascurare i sani interessi del debitore e viceversa, ma quella regola di equità che esige da ciascuno dei soggetti del rapporto obbligatorio il dovere di non respingere la considerazione delle ragioni dell'altro, e di fondere queste nel proprio interesse, secondo lo spirito di solidarietà...»<sup>67</sup>.

E, per quanto concerne il contratto «*in facto esse*», tale spirito si voleva incarnato dalla nuova norma (art. 1467 Cod. civ.) sull'eccessiva onerosità, che consentiva la risoluzione dei contratti di durata, o ad esecuzione differita, divenuti eccessivamente onerosi per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili; ma che la negava se l'altra parte si fosse offerta di modificarne equamente le condizioni divenute inique. Innovazione di grande momento, perché derogava al principio di vincolatività del contratto (art. 1372, comma 1, Cod. civ.); e che introdotta in un sistema il quale pure prevedeva un generale dovere di *buona fede* nell'esecuzione del contratto, diveniva il canale attraverso il quale potevano filtrare nel contratto-rapporto le istanze di socializzazione della relazione negoziale.

Presupposto indefettibile della solidarietà era considerata l'adozione da parte di tutti i consociati di un approccio responsabile nel decidere se contrarre, nel contrarre e nell'onorare le obbligazioni volontariamente assunte<sup>68</sup>.

---

onerosità della prestazione per cause non imputabili e non prevedibili consentono al giudice di pronunciare la risoluzione del contratto, salvo i provvedimenti idonei a giustificare l'ingiustificato arricchimento con danno altrui»; e, ancora, che «l'onerosità eccessiva della prestazione può consentire... al giudice, nei casi previsti dalle leggi, la modificazione delle clausole contrattuali». Cfr. G. B. Funaioli, 1943, 379. Carlo Alberto Biggini, significativamente, propose di elevare al rango di principio generale dell'ordinamento la norma del Codice civile (art. 1175) che prevedeva che «Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, in relazione ai principi della solidarietà corporativa». Cfr. C. A. Biggini, 1943, 421.

<sup>64</sup> Sulla lunga crisi dell'individualismo liberale e l'emersione delle istanze anti-individualiste, cfr. P. Alvazzi del Frate, 2020, 132-150.

<sup>65</sup> Cfr. G. Chiodi, 2020, 233.

<sup>66</sup> Allorché prevedeva che tanto il creditore, quanto il debitore, dovessero comportarsi secondo correttezza, la norma ne imponeva la declinazione «in relazione ai principi della solidarietà corporativa». Che peraltro l'art. 1175 del codice, all'indomani della caduta del Regime, fosse ritenuto piena espressione dell'ideologia fascista, è attestato dal fatto che, anche dopo la soppressione, sin dal 10 novembre 1944, del riferimento ai principi corporativi (cfr. art. 3 del D. lgs. Lgt. del 14 settembre 1944 n. 287) ne fu proposta (invano) la soppressione integrale (Cfr. Istituto Italiano di Studi legislativi, 1946, 188).

<sup>67</sup> Cfr. A. Putzolu, 1941, 41-64.

<sup>68</sup> La rilevanza del principio di responsabilità «morale e giuridica» in materia contrattuale è enfatizzata con particolare pregnanza dal contributo di Lorenzo Mossa al dibattito circa la natura e la funzione dei principi del «nuovo ordine». Tra questi ultimi, egli enuclea, significativamente, i seguenti: «I. Col contratto più

Ed infatti, la Relazione accompagnatoria al Codice era netta nell'affermare l'irrelevanza dell'impossibilità di adempiere l'obbligazione, qualora fosse «originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non [fossero] obiettivamente collegate alla prestazione dovuta»<sup>69</sup>.

In particolare, si temeva che l'attribuzione di rilevanza alle difficoltà del debitore nel procurarsi le risorse finanziarie per adempiere alle obbligazioni assunte avrebbe potuto innescare una sequela imponderabile di pretese alla liberazione. I creditori ai quali fosse inibita l'esecuzione coattiva sul proprio debitore, infatti, avrebbero potuto diventare debitori a loro volta ed anche loro avrebbero ambito a liberarsi del danno finanziario scaricandolo su altri.

Il nuovo Codice, introducendo l'istituto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, concentrava attorno ad esso le discussioni che, in vigenza del codice Pisanelli, si erano svolte in tema di inadempimento dell'obbligazione a causa di forza maggiore o di fortuito, circa la prevedibilità del l'evento straordinario sopravvenuto<sup>70</sup>. E per la giurisprudenza formatasi sulle nuove norme, la prevedibilità doveva essere valutata «in rapporto al criterio dell'uomo comune, di normale diligenza»; solo l'onerosità eccessiva - e non la semplice maggiore gravosità - della prestazione poteva dar luogo alla risoluzione del contratto; e, comunque, a condizione che il maggior onere sopravvenuto a carico di uno dei contraenti non rientrasse nella normale alea del contratto così da rompere l'equilibrio economico della convenzione<sup>71</sup>.

Come posto in luce dalla autorevole storiografia<sup>72</sup>, il legislatore del'42, con il nuovo codice, volle affermare con decisione il fondamento esclusivamente positivista delle norme e riservare a sé, in quanto detentore del potere politico, il potere normativo. Ed in tale contesto, attribuendo all'analogia *iuris* una funzione residuale, limitata al rafforzamento della coerenza organica dell'ordinamento, mirò ad escludere la legittimità di un'attività ermeneutica creativa.

---

soggetti si accordano per la partecipazione ai beni materiali e spirituali della vita, affidandosi alla parola ed alla promessa scambiata come impegno di onore ed espressione della personalità. II. La volontà reciproca ed il reciproco interesse dei soggetti fondano obbligazioni e diritti negli accordi e contratti privati. Ognuno è responsabile per l'affidamento che manifesta agli altri e per i movimenti giuridici che determina col suo agire e con la sua parola. Chi ha compiuto il suo dovere e rispetta la propria responsabilità, ha diritto a rivendicare la responsabilità degli altri...III. Il leale adempimento delle obbligazioni, anche se porta ad un sacrificio del soggetto, è soddisfacimento di un debito d'onore. La fedeltà al contratto è la base dell'economia italiana. Chi la rinnega offende l'interesse della comunità. Chi ha diritto ad un'obbligazione non può invocare l'esecuzione se, a causa delle circostanze sopravvenute, essa è divenuta lesiva dell'interesse della generalità o di quello comune dei soggetti». Cfr. L. Mossa, 1943, 371-372.

<sup>69</sup> Cfr. *Codice civile. Relazione del Ministro Guardasigilli preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul valore giuridico della Carta del Lavoro*, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, Roma, 1943., n. 571, 357.

<sup>70</sup> Cfr. Corte di Cassazione 22 febbraio 1943, in *Il Foro italiano*, Rep. 1943-45, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 445; Corte di Cassazione 29 maggio e 13 luglio 1942 (Id., Rep. 1942, voce cit., nn. 371, 372).

<sup>71</sup> Cfr. Corte di Cassazione, Sezione II civile, 16 luglio 1946, in *Il Foro Italiano*, 70 (1947), 375-380.

<sup>72</sup> Cfr. A. Sciumè, 2002, 200 ss.

Laddove il legislatore intervenne *ex novo*, come nel caso delle sopravvenienze, peraltro dichiarando le finalità del proprio intervento, era naturale che lo spazio di manovra per l'interprete dovesse ritenersi ancora più circoscritto.

Ben comprensibile è quindi il fatto che l'interpretazione giurisprudenziale della norma non abbia subito significative variazioni dalla sua introduzione ad oggi. La cifra dello strumento ne resta l'eccezionalità, che la ricollega al sopraggiungere di un evento esterno alle parti contrattuali, straordinario sul piano oggettivo, imprevedibile e inevitabile su quello soggettivo, in quanto estraneo alla rappresentazione esigibile, non risolvendosi esso nel quadro delle oscillazioni di valore delle prestazioni e delle normali fluttuazioni del mercato, ma travalicandole.

### **3. Il dovere di solidarietà (contrattuale) nei lavori preparatori della Costituzione repubblicana.**

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana - conformemente a quanto accaduto in molte altre nazioni europee dotatesi d'una *grundnorm* riconducibile al *genus* delle «costituzioni democratiche novecentesche»<sup>73</sup> - ha determinato un radicale mutamento nel sistema delle fonti del diritto italiano.

Le norme di livello ordinario sono state proiettate in una posizione subordinata rispetto al dettato costituzionale. E poiché quest'ultimo si connota specificamente per l'enucleazione di principi, da un lato si è progressivamente affermata la necessità di un'interpretazione *secundum constitutionem* delle regole codicistiche; dall'altro si è conferita all'argomentazione per principi una portata determinativa essenziale nell'individuazione dei precetti.

Tra i principi fondamentali sanciti dalla Carta, immanente all'intero sistema costituzionale<sup>74</sup>, alligna notoriamente quello di solidarietà, che impone ai consociati l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale<sup>75</sup>.

Intendiamo quindi verificare, mediante lo spoglio dei lavori preparatori della Costituzione, se e quale valenza i costituenti vollero attribuire alla norma dell'articolo 2,

---

<sup>73</sup> Cfr. M. Fioravanti, 2021, 14.

Sulle principali esperienze costituzionali d'età moderna e contemporanea, cfr. P. Alvazzi del Frate, 2007. Con specifico riguardo alle costituzioni del XX secolo, cfr. *Ivi*, 71-77.

<sup>74</sup> Pietro Costa e Mariuccia Salvati (richiamando l'introduzione de *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo e Francesco Cosentino... con prefazione di V.E. Orlando*, Roma, 1948) ricordano come la natura delle norme generalissime accolte sotto la rubrica «principi fondamentali» delinea il «volto della Repubblica». Cfr. P. Costa, M. Salvati, 2021, IX s. Cfr. anche A. Apostoli, 2016, 9.

<sup>75</sup> «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale». Cfr. Art. 2 Cost.



tanto spesso evocata nelle operazioni di concretizzazione della clausola generale di «buona fede»,<sup>76</sup> con riguardo ai suoi effetti diretti sul diritto privato.

Nelle discussioni raccolte nel corpo degli Atti dell'Assemblea Costituente, la frequenza con la quale la solidarietà è, a vario titolo, invocata è significativa<sup>77</sup>. Ed il dato non sorprende in un contesto che voleva porsi in termini di netta reazione alla «tanta efferatezza e bestialità che si era scatenata nel mondo»<sup>78</sup>, proclamando il rispetto della personalità umana quale radice d'ogni libertà. Ove «libertà vuol dire responsabilità» senza che mai «i diritti di libertà si possano scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l'altro ed inscindibile aspetto»<sup>79</sup>.

Solidarietà, peraltro, declinata secondo uno spettro dalla latitudine immensa; corrente dalla ripartizione dei carichi fiscali tra le regioni<sup>80</sup>, a quella della difesa della nazione<sup>81</sup>, dalla solidarietà nel lavoro<sup>82</sup> a quella spirituale, tra partiti, per superare le differenze politiche nell'interesse nazionale<sup>83</sup>; da principio dinamico che presidia il principio d'eguaglianza<sup>84</sup> e sinonimo stesso «di società»<sup>85</sup> a «strumento per debellare il dolore»<sup>86</sup>; ancora, da dovere che garantisce «la preminenza del fine collettivo sul fine individuale»<sup>87</sup> a presupposto della cooperazione internazionale<sup>88</sup>.

Sembra dunque cogliere nel segno Maurizio Fioravanti quando identifica il principio di solidarietà come uno dei due fuochi – l'altro è l'inviolabilità dei principi supremi – dell'immaginifica ellisse che esprime il carattere di fondo della Costituzione repubblicana<sup>89</sup>. Sorprende quindi, in certa misura, che in uno dei primi autorevoli

---

<sup>76</sup> Cfr. art. 1375 del Codice civile (1942).

<sup>77</sup> Lo spoglio analitico dei lavori preparatori della Carta, raccolti in 8 volumi di oltre 7000 pagine, consente di riscontrare la citazione della solidarietà, declinata per lo più in senso lato, per ben 396 volte. Ha forse un significato il fatto parole quali libertà, dovere e giustizia, abbiano tutt'altra rilevanza (rispettivamente, 4904, 1342 e 2067 occorrenze). Cfr. Camera dei Deputati, 1970.

<sup>78</sup> Cfr. *Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della repubblica italiana. Presentata alla Presidenza dell'assemblea Costituente il 6 febbraio 1947*, in Camera dei Deputati, 1970, I, LXXVII. Seduta 14.3.1947, intervento di Ruini, in *ivi*, 396.

<sup>79</sup> Cfr. *Relazione del Presidente della Commissione*, cit. LXXXVI e Seduta 5.3.1947, intervento di Saragat, in Camera dei Deputati, 1970, I, 227.

<sup>80</sup> Cfr. *Relazione del Presidente della Commissione*, cit., LXXXVI.

<sup>81</sup> Cfr. Seduta 25.6.1946, intervento di Orlando, in Camera dei Deputati, 1970, I, 2.

<sup>82</sup> Cfr. Seduta 25.6.1946, intervento di De Gasperi, in Camera dei Deputati, 1970 I, 3; Seduta 10.3.1947, intervento di Nenni, in *ivi*, 307; Seduta 11.3.1947, intervento di Togliatti, in *ivi*, 327 ss.; Seduta 14.3.1947, intervento di Russo Perez, in *ivi*, 400.

<sup>83</sup> Cfr. Seduta 8.2.1947, intervento di Terracini, in *ivi*, 94. Seduta 12.3.1947, intervento di Ruini, in *ivi*, 343.

<sup>84</sup> Cfr. Seduta 4.3.1947, intervento di Bozzi, in *ivi*, 149; ove peraltro si stigmatizza, per ragioni di tecnica giuridica, la collocazione di principi «programmatici, tendenziali, finalistici ed aspirazioni», in luogo diverso dal preambolo. Cfr. *ivi*, 149 s.

<sup>85</sup> Seduta 28.3.1947, intervento di Codacci Pisanelli, in *ivi*, 725.

Non è possibile dare qui conto preciso di tutte le accezioni e contesti nei quali la solidarietà è invocata nei lavori preparatori della Costituzione, ma quelli citati ne rappresentano un campione significativo.

<sup>86</sup> Cfr. Seduta 4.3.1947, intervento di Calamandrei, in Camera dei Deputati 1970, I, 166. Sulle posizioni assunte da Piero Calamandrei in seno alla costituente in materia di diritti sociali, cfr. B. Covili, 1996, 91-105.

<sup>87</sup> Cfr. Seduta 5.3.1947, intervento di Della Seta, in Camera dei Deputati, 1970, I, 177.

<sup>88</sup> Seduta 24.3.1947, intervento di Corbino, in *ivi*, 611 ss.

<sup>89</sup> Cfr. M. Fioravanti, 2021, 3 ss.



tentativi di fornire agli studiosi interessati ai lavori preparatori della Costituzione strumenti utili ad orientarsi in quel *mare magnum*, l'indice analitico neppure prevedesse la voce «solidarietà»<sup>90</sup>.

È però un fatto che nelle discussioni dell'Assemblea Costituente i richiami alla solidarietà nel campo del diritto contrattuale mancano del tutto.<sup>91</sup> E quando – sebbene fuori dall'ambito privatistico – venne posta «ai giuristi» presenti tra i costituenti la domanda «se esiste[ss]e...in un contratto bilaterale, la possibilità di modifiche senza il consenso delle parti», essa fu posta quale domanda retorica, che non ammetteva risposta diversa dalla negativa.<sup>92</sup>

Esaminando gli interventi concernenti l'art. 6 del progetto di Costituzione<sup>93</sup> (poi divenuto l'art. 2 del testo approvato), svolti sia nell'ambito della discussione generale che in quello di esame specifico, è possibile però cogliere la preoccupazione dei costituenti in ordine alla concreta e specifica precettività da attribuire all'affermazione dei doveri solidarietà sociale.

Numerose e di spessore furono infatti le prese di posizione volte a sottolineare come il richiamo generico a quei doveri dovesse collocarsi nell'ambito delle proclamazioni d'idealità, che non si sarebbero dovute confondere con le «vere» norme giuridiche, poiché ne era evidente la carenza d'efficacia pratica.

Piero Calamandrei, intervenendo nella seduta del 25 ottobre 1946, espresse «disagio e difficoltà» dovendosi chiedere se tali norme fossero «veramente ... norme giuridiche, tali da poter trovare posto in una legge, o non [fossero] invece affermazioni generiche, desideri, programmi politici»; e concludeva affermando che «per il rispetto della più corretta tecnica giuridica, [sarebbe stato] più opportuno che questi desideri, a cui tutti possono partecipare e che hanno un carattere sentimentale, ma non un carattere giuridico, fossero sistemati nel preambolo della Costituzione, e che le vere norme

---

<sup>90</sup> Cfr. U. De Siervo, 1980.

<sup>91</sup> Fanno eccezione i riferimenti alla solidarietà nell'ambito della contrattazione collettiva del lavoro, che, comunque, per la natura degli interessi coinvolti, è considerata dai costituenti altro rispetto all'ordinaria negoziazione privata.

<sup>92</sup> Cfr. Seduta 25.3.1947, intervento di Patricolo, in Camera dei Deputati, 1970, I, 625.

<sup>93</sup> Cfr. Art. 6 del testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione: «Per tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale».

La prima formulazione della norma, scritta da Giorgio La Pira e Lelio Basso ed approvata l'11 settembre 1946 dalla prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, era la seguente: «Art. 1. La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona».

Come si può notare l'articolo non faceva riferimento all'adempimento di doveri di solidarietà, ma, stando all'intervento di Giuseppe Dossetti, con «l'espressione proposta si [voleva comunque] sottolineare in maniera energica l'obbligo della solidarietà sociale. Cfr. Seduta 11.9.1946, intervento di Dossetti, in Camera dei Deputati, 1970, VI, 334.

giuridiche fossero limitate a quei diritti che sono diritti nel senso tecnico e perfetto della parola»<sup>94</sup>.

Ottavio Mastrojanni affermò di «vedere nelle disposizioni generali il preambolo, ... nel quale si era inteso di inserire quelle parti della Costituzione che, nobilissime nelle loro finalità di solidarietà umana e sociale, non potevano trovare in sede di Costituzione, la norma, diremo, giuridica per una concreta realizzazione<sup>95</sup>».

Particolarmente eloquenti, quanto vivaci nei toni, furono le parole che Orazio Condorelli pronunciò nella seduta del 15.3.1947: «...poi c'è che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, cioè di tutti i doveri umani. Ma così il diritto soffoca. Come lo richiede, la Repubblica, l'adempimento di questi doveri? Come il maestro può richiederlo al suo discepolo, il padre al figlio, il precettore allo scolaro? Vi accorgete che questa è una posizione attraverso la quale lo Stato può diventare un convento, una caserma o, peggio, un carcere! Si può creare un regolamento di disciplina che regoli in tutti i modi, fino agli ultimi dettagli, tutte quante le azioni, a incominciare dall'ora della levata, passando a quella dei pasti, a quella di andare a letto. Stiamo attenti! Sono anch'io convinto che sono disposizioni che non avrebbero nessuna efficacia pratica; ma voi sarete i primi a riconoscere che noi italiani, che ci vantiamo soprattutto di una grande tradizione giuridica, proprio a Roma, non possiamo fabbricare un documento nel quale ci siano di queste espressioni. Dell'articolo 6, secondo me, non c'è altro da fare che sopprimerlo e passare l'affermazione di questi principi di solidarietà sociale fra gli uomini nel preambolo. Non c'è altro da fare. Mi sono sforzato a pensare come quest'articolo potesse essere conservato, ma devo dichiarare che mi sono trovato assolutamente impotente a trovarlo. Non è possibile»<sup>96</sup>.

Ed anche quando l'idea d'un preambolo fu accantonata in favore d'una sezione dedicata ai principi fondamentali, dalle discussioni pare emergere, con una certa univocità, che il senso giuridico della norma dell'art. 6 fosse solo quello di imporre al futuro legislatore «di attenersi a questi criteri supremi che sono permanentemente validi»<sup>97</sup>: dunque, prevederne un'applicazione verticale mediata dalla legge, non un'applicazione diretta orizzontale.

Alcune autorevoli voci paventavano peraltro il rischio che il richiamo ai doveri di solidarietà avrebbe potuto «venire interpretato ed attuato con uno spirito nettamente totalitario»<sup>98</sup>. Avanti a questi occhi si ponevano evidentemente preoccupazioni in ordine

---

<sup>94</sup> Cfr. Seduta 25.10.1946, intervento di Calamandrei, in *Camera dei Deputati*, 1970, VI, 45s.

Tali considerazioni furono ribadite dal giurista fiorentino anche nel c.d. ordine del giorno Calamandrei, con il quale si voleva affermato il principio, rispondente ad esigenze di chiarezza e di tecnica, di non confondere le enunciazioni generali di finalità etico-sociali con le vere norme giuridiche. Cfr. Seduta 12.3.1947, in *Camera dei Deputati*, 1970 I, 356.

<sup>95</sup> Cfr. Seduta 5.3.1947, intervento di Mastrojanni, in *Camera dei Deputati*, 1970, I, 186.

<sup>96</sup> Cfr. Seduta 12.3.1947, intervento di Condorelli, in *Camera dei Deputati*, 1970, I, 446.

<sup>97</sup> Cfr. Seduta 13.3.1947, intervento di Mori, in *Ivi*, 374.

<sup>98</sup> Cfr. Seduta 14.3.1947, intervento di Russo Perez, in *Ivi*, 397.

alla reale compatibilità con l'edificando edificio democratico del programma (ma soprattutto delle aspirazioni) del partito comunista, qualora avesse guadagnato in futuro maggior peso politico. Ma si trattava di preoccupazione ricondotta all'uso che il Partito Comunista avrebbe potuto fare dello strumento legislativo sotto l'egida del cappello normativo dell'art. 6.

Da altra prospettiva è interessante sottolineare come nel passaggio dall'art. 6 del progetto al definitivo art. 2 della Carta<sup>99</sup>, la letterale funzionalizzazione dell'adempimento dei doveri di solidarietà alla tutela dei diritti di autonomia e dignità della persona, venne consapevolmente recisa, in quanto espressione «di carattere politico, umanistico, da trasferire semmai in un preambolo»<sup>100</sup>.

Né l'interpretazione della carta offerta dalla dottrina costituzionalistica pare aver preteso legittimare una *vis* espansiva diretta ed orizzontale dei doveri di solidarietà sociale. Doveri, peraltro, ritenuti, fino a pochi anni fa, circoscritti a quelli di istruzione, difesa della Repubblica e contribuzione fiscale<sup>101</sup>; e comunque, doveri, che, pur riconosciuti come immanenti al tessuto costituzionale<sup>102</sup>, sono considerati esigibili dallo Stato nell'interesse della collettività, non da un consociato verso l'altro, poiché solo ed unicamente al parlamento è ritenuta competere l'interpretazione e la determinazione degli obblighi che ne derivano<sup>103</sup>.

La stessa riflessione sui «doveri», peraltro, era andata declinando di pari passo alla «ideologia statualista, alla quale [era] stat[a] associata nella percezione collettiva»<sup>104</sup>.

Nella stessa lettura della Corte costituzionale «il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà per una causa qualunque» può essere adempiuto dal legislatore secondo criteri di discrezionalità e sulla base della «necessaria ragionevole ponderazione con altri

---

La posizione di Russo Perez - in reazione agli interventi di Palmiro Togliatti che affermava l'autentica democraticità di uno Stato comunista (e dunque la compatibilità di esso con la costituzione in discussione) - era condivisa da Vittorio Emanuele Orlando e Benedetto Croce. Anche Francesco De Vita, riconducendo (senza che la sua affermazione fosse contestata) la genesi dell'art. 6 ad una concezione organica della società e dello Stato e ritenendo la norma idonea, qualora non se ne fossero poste le affermazioni in un mero preambolo, ad orientare la società e determinarne il destino, paventava il pericolo che essa avrebbe potuto consentire «di richiamare in vita, sotto novelle spoglie, l'idea dello Stato antico, fornendo nuovi argomenti alla politica autoritaria». Cfr. Seduta 13.3.1947, intervento di De Vita, in Camera dei Deputati, 1970, I, 360.

<sup>99</sup> La modifica avvenne su emendamento di Amilcare Fanfani, firmato anche da Grassi, Moro, Tosato, Bulloni, Ponti, e Clerici e di identico emendamento proposto da Amendola, Laconi, Lotti, Leonilde e Grieco, ovvero sulla base di un accordo tra il Gruppo DC e quello comunista.

<sup>100</sup> Aldo Moro, presentando l'emendamento, ebbe a precisare che la modifica proposta, recependo le critiche mosse alla formulazione dell'art. 6 da Roberto Lucifero e Lelio Basso, voleva stornare l'idea di una finalizzazione della libertà individuale e della dignità della persona, in quanto espressioni di carattere politico, umanistico, da trasferire semmai in un preambolo. Cfr. Seduta 24.3.1947, intervento di Moro, in Camera dei Deputati (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 593.

<sup>101</sup> Cfr. L. Paladin, 1998, 594 ss.; per un aggiornato catalogo dei doveri di solidarietà, cfr. A. Apostoli, 2016, 11, nota 25 e Ead., 2012, 26 ss.

<sup>102</sup> Cfr. A. Apostoli, 2016, 21.

<sup>103</sup> Cfr. A. Apostoli, 2012, 67.

<sup>104</sup> Cfr. C. Pinelli, 2012, 178.

interessi e beni di pari rilievo costituzionale»<sup>105</sup>: dal legislatore, appunto, poiché è il parlamento l'unico luogo in cui l'imposizione di doveri tra consociati è legittimo.

Al di là dei doveri espressamente indicati nella Carta costituzionale, gli obblighi derivanti dall'applicazione del vincolo solidale richiedono, per prevalente indirizzo della Corte costituzionale, l'imprescindibile *interpositio legislatoris* per la determinazione del loro contenuto e delle modalità di adempimento<sup>106</sup>. E ciò anche ammettendo che la Costituzione repubblicana abbia inteso predisporre, proprio sul fondamento della solidarietà, un sistema di diritto privato in qualche misura alternativo a quello fatto proprio dal Codice civile<sup>107</sup>.

La dottrina costituzionalista che in anni recenti si è interessata dei doveri di solidarietà, allorché si è curata di ribadire che la traduzione in contenuti concreti delle categorie espresse con tendenziale illimitatezza dall'art. 2 della Costituzione non possono essere lasciate all'arbitrio della funzione legislativa ed amministrativa espresse dal contingente decisore politico<sup>108</sup>, non pare intendesse alludere all'ammissibilità di una funzione suppletiva del giudice civile<sup>109</sup>.

Il problema dell'applicabilità diretta dei principi costituzionali nei rapporti interprivati costituisce naturalmente un argomento centrale del dibattito della dottrina civilistica sul ruolo del giudice nell'attuazione dell'ordinamento; e parte dei commentatori concorda

---

<sup>105</sup> Cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 118/1996, n. 455/1990, n. 226/2000 e n. 98/2019.

<sup>106</sup> Cfr. A. Apostoli, 2016, 21.

Quando la Corte Costituzionale ha affermato l'applicabilità diretta del principio di solidarietà, non ha mancato di ribadire che la funzionalizzazione del rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale trova comunque un limite insuperabile nel momento in cui collide con l'interesse proprio dell'obbligato. Cfr. Corte costituzionale, ordinanze 13 ottobre 2013, n. 248 e 26 marzo 2014, n. 77. Peraltro, nei casi affrontati dal giudice delle leggi, si trattava di interventi ablativi di clausole ritenute contrarie al dovere di solidarietà filtrato dal dovere (codicistico) di buona fede e non di interventi officiosi integrativi della volontà delle parti.

<sup>107</sup> Cfr. F. Donati, 1998, 495. Peraltro, la Corte Costituzionale ha recentemente ritenuto che la violazione del canone di solidarietà nell'ambito del rapporto negoziale... nemmeno possa essere invocata «... quando a fronte di un inadempimento grave di una parte, l'altra abbia esercitato la propria legittima facoltà di agire in giudizio per la risoluzione negoziale». Cfr. Corte Costituzionale, 24 aprile 2020, n. 79.

<sup>108</sup> Cfr. A. Apostoli, 2016, 24, che richiama, sul punto, G. Lombardi, 1967.

<sup>109</sup> Chi scrive è ben consapevole che nell'ultimo ventennio la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il principio codicistico di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto espressione del dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra (cosa già peraltro precisata nella relazione al Re accompagnatoria del Codice, ed evidentemente anteriore alla Costituzione repubblicana) e costituisca un dovere giuridico autonomo a carico delle parti la cui violazione, rilevando quale inadempimento, può comportare l'obbligo di risarcire il danno derivatone.

Tuttavia, con recente arresto, più in armonia l'attuale quadro normativo (e forse dunque con maggior rispetto d'una logica d'equilibrio di valori costituzionalmente tutelati e di quella necessaria *interpositio legislatoris* di cui s'è detto sopra), la Suprema Corte ha pure precisato che questo dovere di solidarietà reciproca «trova tuttavia il suo limite precipuo nella misura in cui detto comportamento non comporti [per una delle parti, n.d.r.] un apprezzabile sacrificio a suo carico». Cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743.

sulla possibilità dell'applicazione giudiziale «diretta» dei principi costituzionali, quando il giudice si muova nell'alveo della specificazione del contenuto delle «clausole generali»<sup>110</sup>.

Tuttavia, mi sembra che questa apertura non possa – giusto il principio costituzionale di separazione dei poteri e la *voluntas* dei costituenti – espandersi fino alla sostanziale attribuzione all'interprete del potere di creare una regola generale; facoltà questa che le ricostruzioni dottrinarie citate in premessa mi pare finiscono con l'affermare<sup>111</sup>; e per di più con riguardo ad ambiti in cui il legislatore è espressamente e consapevolmente intervenuto.

In caso contrario, come peraltro rilevato in dottrina, il sistema del diritto contrattuale sarebbe vulnerato da una incertezza «destabilizzante»<sup>112</sup>.

#### 4. Cenni conclusivi

La sintesi dell'indagine svolta, pur nei limiti assegnati al presente contributo, consente di formulare alcune provvisorie conclusioni.

La giurisprudenza civile della prima metà del XX secolo, fronteggiando i riverberi delle emergenze sul diritto negoziale, rispose in maniera elastica laddove vi furono casi meritevoli d'ausilio equitativo, ma assunse quali valori di riferimento la stabilità del sistema contrattuale e la fedeltà ai principi del rispetto dei patti, dell'autonomia e della responsabilità dei contraenti, considerandoli condizioni essenziali della convivenza e della socialità. Dunque, non ricorrendo, mediante forzature dello strumento dell'analogia *iuris*, ad interpretazioni che, pur sorrette da buone intenzioni, ma determinate da eventi contingenti, avrebbero sovvertito i cardini del diritto contrattuale e la funzione essenziale – anche nei termini di reale coesione sociale – della legittima (e tutelata) aspettativa nel rispetto degli impegni assunti dalla controparte. Del resto a soluzioni equitative, laddove il legislatore ne ravvisò l'opportunità, si diede spazio, per legge e fuori dai confini propri della *téchne* privatistica, mediante istituzione di giurisdizioni e comitati arbitrali *ad hoc*.

La codificazione civile del 1942, a prescindere dalla questione sulla sua maggiore o minore fascistizzazione<sup>113</sup>, fu informata ad un modello di uomo e società diversi rispetto a quella che l'aveva preceduta. Con essa, il legislatore non solo volle affermare il

---

<sup>110</sup> Se ne veda un'utile sintesi in G. D'Amico, 2016, 453 s.

<sup>111</sup> Sul problema dell'applicazione diretta del dovere di solidarietà (e delle relative ripercussioni sulla ricostruzione e la natura del sistema ordinamentale, nell'ambito del commento dell'iter argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 284/2013, si veda M. Zaccheo, 2019, 86-90.

<sup>112</sup> Cfr. G. D'Amico, 2015, 253.

<sup>113</sup> I contributi storiografici sul rapporto tra tecnica giuridica e politica nel corso dei lavori preparatori del Codice civile del '42 e, più in generale, quelli sui vari aspetti della relazione tra cultura giuridica e fascismo sono numerosi e non è possibile darne qui conto. Si vedano, tra i più recenti, G. P. Trifone, 2019; D. Di Cecca, G. Ferri, 2018; G. Cazzetta, 2018, 56-68; M. Caravale, 2017.

fondamento esclusivamente positivistico delle norme<sup>114</sup>; ma, attribuendo ai principi del diritto un ruolo residuale, limitato al rafforzamento della coerenza organica dell'ordinamento, intese riconoscere agli interpreti solo il compito di rafforzare tale coerenza mediante un'opera ricostruttiva, precludendo loro ogni possibilità creativa nell'esercizio dell'attività ermeneutica. E ciò in coerenza con la scelta consapevole di riservare al detentore del potere politico l'esclusiva di porre il diritto<sup>115</sup>.

Il codificatore si occupò del problema delle sopravvenienze contrattuali introducendo nell'ordinamento l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; e, nel farlo, disciplinò anche un meccanismo di conservazione del rapporto mediante offerta di riconduzione ad equità. Tuttavia, la scelta di conservazione fu posta in capo alla parte contro la quale era domandata la risoluzione; con ciò, da un lato, riaffermando la priorità della volontà dei contraenti e respingendo la possibilità di una riconduzione officiosa ad equità, dall'altro escludendo l'antigiuridicità (e quindi la responsabilità risarcitoria) di un rifiuto della rinegoziazione.

L'introduzione della Costituzione repubblicana cambiò la gerarchia delle fonti, collocando anche il Codice civile in posizione subordinata rispetto alla Carta; ma anche ammettendo che la nuova *grundnorm* abbia inteso predisporre, proprio sul fondamento della solidarietà, un sistema di diritto privato in qualche misura alternativo a quello fatto proprio dal Codice civile, non pare potersi ravvisare, nella *voluntas* dei compilatori della Carta Costituzionale quale emerge dai lavori preparatori della stessa, l'affermabilità, nel silenzio della legge, di un dovere di solidarietà endocontrattuale che, fuori dall'alveo delle norme sull'eccessiva onerosità così come disciplinata dal Codice civile, ponga a carico (economico) della parte adempiente gli eventi che soggettivamente colpiscono quella inadempiente.

Piuttosto, le discussioni dei costituenti sembrano dare per scontato che l'attuazione dei doveri di solidarietà non possa che avvenire su di un piano verticale, ovvero mediante *interpositio legislatoris*.

È senz'altro vero che la solidarietà verso chi si trova in difficoltà è un dovere che la Costituzione repubblicana ha fatto proprio quale contenuto della solidarietà sociale<sup>116</sup>; ma porre la concreta attuazione di tale dovere non sulla collettività per mezzo di legge, bensì sulle singole parti contrattuali in via interpretativa, a parer di chi scrive, non assicura affatto quella coesione sociale che le ricostruzioni dottrinali delle quali s'è detto in premessa vorrebbero tutelare; piuttosto potrebbe lentamente corrodere le fondamenta dei pilastri sui quali essa poggia.

---

<sup>114</sup> Questa concezione pare trovar riscontro anche nelle rappresentazioni artistiche ed architettoniche proprie del Regime Fascista. Su queste ultime si veda il suggestivo contributo di L. Lacchè, 2021, 159-183.

<sup>115</sup> Cfr. A. Sciumè, 2002, 200 ss. ed in particolare 228.

<sup>116</sup> Cfr. Corte Costituzionale 15-18 aprile 1996, n. 118. Del resto, se è vero che i diritti fondamentali sono tali in quanto attengono al fondamento dell'uomo, «nel senso che in loro assenza (meglio, in presenza di una loro violazione), la natura dell'uomo viene aggredita ed intaccata» (cfr. A. Sciumè, 2000, X), pare potersi anche affermare che la violazione dei doveri che la Carta definisce inderogabili arrechi un *vulnus* alla comunità politica.

Sostenere che nell'attuale ordinamento possa trovar luogo, nei rapporti contrattuali di durata, un dovere di rinegoziazione presidiato da tutela risarcitoria fuori dalle ipotesi di squilibrio oggettivo del sinallagma, significa accettare che, soprattutto in materie quali l'affitto e locazione, si configuri, di fatto, una sorta di diritto alla riduzione della prestazione qualora l'adempimento divenga più oneroso per eventi di mera rilevanza soggettiva.

Al di là dei distinguo, in funzione delle peculiarità dei casi concreti e dunque della meritevolezza, che la magistratura potrebbe fare (con il risultato però di affermare, con buona pace della certezza del diritto e del principio d'eguaglianza, doveri di solidarietà dal contenuto variabile in funzione degli elementi oggettivi e soggettivi del rapporto), non è difficile immaginare, considerando *l'id quod plerumque (hodie) accidit*, che lo sdoganamento di un'interpretazione quale quella in commento potrebbe dare la stura ad un'endemica pretesa di revisione dei rapporti contrattuali di durata. Ogni qual volta una delle parti, anche per colpa propria (magari grave, nei termini dell'imprevidenza e della sovrastima delle proprie forze), si ritrovasse (o ritenesse di trovarsi) in condizioni tali da non poter adempiere con esattezza alle obbligazioni negoziate, potrebbe infatti essere tentata di seguire la via della revisione; e magari, previo invito della controparte alla rinegoziazione, potrebbe autodeterminarsi a ridurre o sospendere la propria prestazione in via cautelativa. Sarebbe peraltro consapevole che spetterebbe alla controparte agire – spesso previo obbligatorio esperimento d'oneroso procedure pregiudiziali – per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto; il tutto sotto la «spada di Damocle» del risarcimento dei danni, qualora fosse accertata la violazione del suo dovere di rinegoziazione. Ma anche nel caso in cui la pretesa avversa fosse destituita di fondamento, il timore d'una compensazione delle spese di lite e, sovente, l'elevato rischio dell'incapienza economica della controparte (per tacere della difficoltà, trattandosi di locazioni, di riottenere il possesso del bene), potrebbe indurre la parte diligente, sulla base d'un giudizio d'economicità dell'azione, ad essere *obtorto collo solidale*<sup>117</sup>.

Si tratta naturalmente di uno scenario pessimistico, forse legato ad una visione «hobbesiana» della società<sup>118</sup>; nondimeno, a mio avviso, non pare del tutto improbabile

---

<sup>117</sup> Ed ancor più la parte adempiente sarebbe frustrata nel suo legittimo desiderio di giustizia qualora si prefigurasse, anche al di fuori dalle ipotesi concorsuali, gli strumenti che l'attuale ordinamento offre al consumatore sovraindebitato.

<sup>118</sup> Secondo l'opinione di A. Sciumè, il superamento di tale concezione, «improntata ad una visione artificiale delle relazioni tra i membri della comunità», mediante l'affermazione «di un ordinamento giuridico fondato su di un'antropologia positiva, che individui nella soggettività altrui il completamento di quella propria necessario a consentire in pieno sviluppo delle rispettive personalità», potrebbe consentire di concepire «in armonia con la nostra carta costituzionale ..un diritto positivo...più umanamente prossimo alla giustizia». Cfr. A. Sciumè, 2011, 454-455. L'assunto in generale è condivisibile, ma credo che la sua concreta attuazione, soprattutto per quanto riguarda il diritto delle obbligazioni, debba essere riservata al legislatore e non possa essere lasciata ad un interprete – il giudice – (fisiologicamente) privo di legittimazione politica. Diverso discorso si pone, nel nostro sistema giuridico, per il giudice costituzionale. L'istituzione di un giudice delle leggi, tuttavia, giusto il carattere creativo (e dunque politico) delle sue



che nel medio-lungo termine un'apertura interpretativa al dovere di rinegoziazione potrebbe seriamente minare i valori d'autoresponsabilità e fiducia che sono immanenti al senso della vincolatività degli obblighi volontariamente assunti, generalizzando un'oggettiva incertezza delle contrattazioni, con conseguenti riverberi, in termini di certezza del diritto, in termini economici e più latamente in termini d'erosione del senso dello «stare insieme democratico».

In particolare, in una società civile che non deriva più «a deo» il senso della propria unità, ma fonda sul contrattualismo il senso del proprio essere<sup>119</sup>, svilire (con una certa dose di paradosso), il principio del «pacta sunt servanda» nell'ambito delle contrattazioni private sembra scelta molto rischiosa. Ed in quanto tale, al solo Parlamento – unico luogo costituzionalmente legittimato alla composizione dialettica degli interessi concreti e sempre più conflittuali delle varie anime della nazione – spetta compierla.

Senza intenzione d'accedere a desueti miti dell'autarchia della volontà privata – del resto palesemente superati dallo spirito e dalla lettera del libro IV del Codice civile<sup>120</sup> – credo peraltro che il consenso contrattuale esprima, a suo modo, il valore della libertà umana. E il principio di responsabilità per la fiducia riposta nell'altro contraente è un importante mezzo di tutela di questo valore, quindi un requisito indispensabile per la promozione dell'uomo.

---

decisioni, può porre problemi di rappresentatività. Su quest'ultimo punto si veda la significativa schermaglia dialettica che ebbe luogo tra Hans Kelsen e Carl Schmitt e sulla quale cfr. P. Alvazzi del Frate, 2007, 75.

<sup>119</sup> Fuori da una concezione formale, di stampo kelseniano, dell'ordinamento, non credo possa negarsi (anche) alla nostra Costituzione la natura di norma (per quando fondamentale) *sensu lato* pattizia. La Carta fu infatti la sublimazione (od il precipitato, se si esclude un giudizio di valore) degli specifici equilibri raggiunti tra le idealità, gli interessi e le velleità espresse dai partiti politici (pur nella accomunante esperienza dell'antifascismo) secondo la forza attribuita loro dai risultati elettorali del 2 giugno 1946. Ciò non esclude la possibilità di interpretare la Carta in modo evolutivo, salvo mantenerne la rigidità e stabilità di contenuto; tuttavia, la natura democratica e legalitaria dell'ordinamento, che attribuisce sovranità al popolo e ne prevede l'esercizio mediante forme rappresentative, imporrebbe, a mio avviso, che ogni interpretazione evolutiva non possa prescindere dal tener conto dell'originaria *voluntas* dei costituenti. Sul tema dell'attuazione sostanziale della Costituzione si vedano i densi saggi raccolti in G. Cazzetta, G. Brunelli, 2013.

<sup>120</sup> Sul passaggio concettuale, percepibile nella trama nel libro IV del Codice del '42, dall'idea di «contratto» a quella di «regolamento contrattuale», il primo espressione di mera autonomia, il secondo «precipitato della espressione della volontà delle parti e dell'intervento autoritativo dell'ordinamento», nonché «specchio e risultato di una "cultura" del contratto diversa da quella del codice del 1865: non più individualistica, ma "corporativa"», cfr. G. Chiodi, 2018, 80. È fuor di dubbio, quindi, che, sin dalla sua promulgazione, il Codice civile vigente abbia rifiutato l'idea Ottocentesca che «*la seule tache du droit est d'assurer l'égalité des libertés en présence: tout contrat libre est un contrat juste, quel qu'en soit par ailleurs le contenu*». Cfr. E. Gounot, 1912, 76.

Sulle ragioni e la dinamica del mutamento del significato economico-sociale del contratto tra la fine del XIX secolo ed i primi decenni del XX secolo, cfr. P. Alvazzi del Frate, 2020, 138 ss.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ABBAMONTE Orazio, 2021, «Giurisprudenza e storicità del diritto. Contributo ad un possibile rinnovamento della storiografia giuridica ed al compito dell'attività giurisprudenziale nella formazione del diritto e del giurista». In *Iurisdictio*, n. 2-2021, contributi, 1.

ALVAZZI DEL FRATE Paolo, 2020, *Individuo e comunità. Considerazioni storico giuridiche sull'individualismo. Seconda edizione*. Giappichelli, Torino.

ALVAZZI DEL FRATE Paolo, 2007, *Il Costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*. Giappichelli, Torino.

APOSTOLI Adriana, 2016, «Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità». In *Costituzionalismo.it*, 1/2016, Saggi e Articoli, Pt. (https://www.costituzionalismo.it/costituzionalismo/download/Costituzionalismo\_201601\_552.pdf).

APOSTOLI Adriana, 2012, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*. Giuffrè, Milano.

BARASSI Ludovico, 1913, *Se e quando lo sciopero sia forza maggiore ai sensi dell'art. 1226 c. civ.*, in *Appendice a Baudry-Lacantinerie-Wahl, Trattato teorico-pratico di diritto civile. Del contratto di locazione*, II, 2. Vallardi, Milano.

BARSANTI Eugenio, 1899, «Risolubilità dei contratti a lungo termine per successivo mutamento dello stato di fatto». In *Archivio Giuridico*, IV (1899), 3-35.

BARSANTI Eugenio, 1898, *La clausola risolutiva "rebus sic stantibus" nei contratti a lungo termine*. Fratini, Firenze.

BELISARIO Elena, 2020, «Affitto d'azienda, lockdown e allocazione del rischio: prime risposte della giurisprudenza». In *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 6, 1318-1329.

BENEDETTI Antonio Maria, Natoli Roberto, 2020, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *dirittobancario.it*, Editoriale del 25 marzo 2020 (https://www.dirittobancario.it/editoriali/alberto-maria-benedetti-e-roberto-natoli/coronavirus-emergenza-sanitaria-e-diritto-dei-contratti-spunti-un-dibattito).

BIGGINI Carlo Alberto, 1943, «Dei principi generali dell'ordinamento giuridico fascista (contributo alla loro formulazione)». In *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico Fascista*. Arti grafiche Pacini Mariotti, Pisa, 381-423.

BRECCIA Roberta, 2012, «La legislazione della grande guerra e il diritto privato». In *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto*, a cura di Alberto Sciumè, 187-215. Giappichelli, Torino.

BRUGI Biagio, 1923, *Istituzioni di diritto civile italiano con speciale riguardo a tutto il diritto privato. Quarta edizione (quinta impressione) totalmente riveduta e in gran parte rifatta con copioso indice alfabetico*. Società Editrice Libreria, Milano.

BRUTTI Massimo, 2018, «La storicizzazione del diritto contrattuale». In *Dialoghi con Guido Alpa, Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, a cura di Giuseppe Conte, Andrea Fusaro, Alessandro Somma, Vincenzo Zeno-Zencovich, 17-39. RomaTrE-Press, Roma.

CARVALE Mario, 2017, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*. Il Mulino, Bologna.

CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), 1970, *La Costituzione della Repubblica nei lavori dell'Assemblea Costituente*, VIII volumi. Camera dei deputati, Segretariato generale, Roma.

CAZZETTA Giovanni, 2018, *Codice civile ed identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne. Seconda edizione ampliata*. Giappichelli, Torino.

CAZZETTA Giovanni, 2011, *Codice civile ed identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*. Giappichelli, Torino.

COSTA Pietro, SALVATI Minuccia, 2021, «La serie “Costituzione Italiana: i Principi fondamentali”». In Fioravanti Maurizio, *Costituzione italiana: art. 2*. Carocci, Roma, 2021, VII-XV.

COVILI Barbara, 1996, «I diritti sociali nella concezione storico-giuridica di Piero Calamandrei: la speranza riformatrice e le inadempienze costituzionali». In *Scienza e Politica*, 14/1996, 91-105.

CHIODI Giovanni, 2020, «Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta». In *La costruzione della legalità fascista negli anni Trenta*, a cura di Italo Birocchi, Giovanni Chiodi, Mauro Grondona, 201-260. RomaTrE-Press, Roma.

CHIODI Giovanni, 2019, «Il progetto italo-francese delle obbligazioni commerciali (1930-1935) in alcune fonti inedite dell'archivio Filippo Vassalli». In *'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, a cura di Italo Birocchi, 287-330. ETS, Pisa.

CHIODI Giovanni, 2018, «Ogni contratto ha la sua storia (dialogando con Guido Alpa)». In *Dialoghi con Guido Alpa, Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, a cura di Giuseppe Conte, Andrea Fusaro, Alessandro Somma, Vincenzo Zeno-Zencovich, 77-92. RomaTrE-Press, Roma.

CHIODI Giovanni (a cura di), 2009, *La giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*. Giuffrè, Milano.

CHIODI Giovanni, 2007, «“Innovare senza distruggere”: Il progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti (1927)». In Alpa Guido, Chiodi Giovanni, *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*. Giuffrè, Milano, 43-146.

CHIRONI Gian Pietro, 1884, *La colpa nel diritto civile odierno, Colpa Contrattuale*. Fratelli Bocca, Torino.

*Codice civile. Relazione del Ministro Guardasigilli preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul valore giuridico della Carta del Lavoro*. Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, Roma, 1943.

COGLIOLO Pietro, 1910, «La cosiddetta «clausola rebus sic stantibus» e la teoria dei presupposti». In *Scritti vari di diritto privato*, I. Utet, Torino, 367-384.

COMMISSION FRANÇAISE D'ÉTUDES DE L'UNION LÉGISLATIVE ENTRE LES NATIONS ALLIÉES ET AMIES, COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, 1929, *Projet de code des obligations et des contrats: texte définitif approuvé a Paris en Octobre 1927, Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti: testo definitivo approvato a Parigi nell'ottobre 1927*. Imprimerie nationale, Paris.

CRISAFULLI Vezio, 1943, *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico Fascista*. Arti grafiche Pacini Mariotti, Pisa, 175-271.

D'AMICO Giovanni, 2016, «Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)». In *Giustizia civile*, 3, 443-508.

D'AMICO Giovanni, 2015, «Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto». In *Giustizia civile*, 2, 247-273.

DE CORES CARLOS, 2020, *La teoría general del contrato a la luz de la historia*. Lugar-Editorial-Fecha, Montevideo (Traduzione Italiana: *La teoria generale del contratto. Una prospettiva storica. Con un saggio su Europa ed America Latina di Antonio Saccoccio. Edizione italiana a cura di Alberto Sciumè*. Giappichelli, Torino, 2020).

DE SIERVO Ugo, 1980, *Verso la nuova costituzione. Indice analitico dei lavori dell'Assemblea Costituente. Spoglio Sistematico delle riviste giuridiche dell'epoca*. Il Mulino, Bologna.

DI CECCA Dario, Ferri Giordano, 2018, «Prefazione». In Dario Di Cecca, Giordano Ferri, Matteo Marcattili (a cura di), *Il pensiero giuridico italiano. 1941, Bibliografie di Filosofia del diritto, Storia del diritto italiano, Diritto romano, Diritto civile, commerciale, marittimo, aeronautico, Diritto processuale civile (1941)*. In *Historia et Ius*, 13 (2018), paper 10, III-XIV.

DONATI Filippo, 1998, *La Concezione della giustizia nella vigente Costituzione: diritto soggettivo e solidarietà*. Edizioni scientifiche italiane, Napoli.

FEDERICO Guido, 2020, «Adeguamento del contratto e doveri di solidarietà: per un'ermeneutica della dignità». In *Questione giustizia* 9.4.2020 ([https://www.questionegiustizia.it/articolo/adequamento-del-contratto-e-doveri-di-solidarieta-per-un-ermeneutica-della-dignita\\_09-04-2020.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/adequamento-del-contratto-e-doveri-di-solidarieta-per-un-ermeneutica-della-dignita_09-04-2020.php))

FIORAVANTI Maurizio, 2021, *Costituzione italiana: art. 2*. Carocci, Roma.

FOSCHINI Gaetano, 1867, *I motivi del Codice civile del Regno d'Italia ordinati sotto ciascun articolo...Scalpelli*, Chieti.

FUNAIOLI Giovanni Battista, 1943, «Sui principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato». In *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico Fascista*. Arti grafiche Pacini Mariotti, Pisa, 373-379.

GIANZANA Sebastiano, 1887, *Codice civile preceduto dalle relazioni ministeriali e senatoria, dalle discussioni parlamentari e dai verbali della commissione di coordinamento, colle referenze sotto ogni articolo agli altri codici: al francese, alla legge romana, nonché a tutti i precedenti legislativi, coll'aggiunta delle leggi complementari che si riferiscono al codice civile*, I. Unione Tipografico Editrice, Torino.

GIORGI Giorgio 1885, *Teoria delle obbligazioni*, VIII. Eugenio e Filippo Cammelli, Firenze.

GRISI Giuseppe, 2014, «L'inadempimento di necessità». In *Jus civile* ([www.juscivile.it](http://www.juscivile.it)), 6, 215-240.

GRISI Giuseppe, 2012, «Diritti e coesione sociale». In *Rivista di diritto privato*, 479-486.

GOUNOT Emmanuel, 1912, *Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l'étude critique de l'individualisme juridique*. Rousseau, Parigi.

*Inaugurazione anno giudiziario della Cassazione di Torino 1918, relazione Garofalo*, 13-14.

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI LEGISLATIVI, 1946, «Defascistizzazione e riforma dei Codici e dell'ordinamento giudiziario. Corte di Giustizia Costituzionale». In *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, XIX.

LACCHÈ Luigi, 2021, «“La giustizia armata dalla legge”: note su immagini ed estetica del diritto durante il fascismo». In *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, 47, 2, 159-183.

LATINI Carlotta, 2006, «“L'araba fenice”, Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 35, 595-721.

LOMBARDI Giorgio, 1967, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*. Giuffrè, Milano.

MACARIO Francesco, 2008, «Revisione e rinegoziazione del contratto». In *Enciclopedia del diritto*, Annali II-2, 1026-1085.

MACARIO Francesco, 1996, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*. Jovene, Napoli.

MAMBRIANI Angelo, 2020, «Giustizia solidale d'impresa». In *Il processo civile solidale. Dopo la pandemia*, a cura di Antonio Didone, Francesco De Santis, 267-297. Wolters Kluwer, Milano.

MASSETTO Gian Paolo, 2006, «Brevi note sull'evoluzione storica della buona fede oggettiva». In *Tradizione civilistica e complessità del sistema*, a cura di Francesco Macario, Marco Nicola Miletta, 291-343. Giuffrè, Milano, (ora anche in MASSETTO Gian Paolo, *Scritti di storia giuridica*, 777-832).

MASSETTO Gian Paolo, 1988, «Buona fede nel diritto medioevale e moderno». In *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, II, 133-154.

MORLEY Ian, 2007, «City chaos, contagion, Chadwick, and social justice». In *Yale Journal of Biology and Medicine*, 80, 61-72.

MOSCATI Laura, 2020, «L'imprévision à la lumière de l'ordonnance et de la loi de ratification». In *Devoirs, promesses et obligations. Actes des journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit à Fribourg (2 au 4 juin 2016)*, sous la direction de Mausen Yves, Pichonnaz Pascal, 311-327. Schulthess, Zurich-Bâle.

MOSCATI Laura, 2016, «L'imprévision alla luce dell'avant-projet d'ordonnance di riforma del diritto dei contratti». In *Persona e Attività Economica tra Libertà e Regola. Studi dedicati a Diego Corapi*. Editoriale Scientifica, Roma, 915-927.

MOSCATI Laura, 2015, «Crisi economiche e diritto dei contratti nel XIX secolo». In *Crisi finanziaria e categorie civilistiche*, a cura di Guido Alpa, Emanuela Navarretta, 41-57. Giuffrè, Milano.

MOSSA Lorenzo, 1943, «Regole fondamentali della vita del diritto». In *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico Fascista*. Arti grafiche Pacini Mariotti, Pisa, 365-372.

PALADIN Livio, 1998, *Diritto costituzionale*. Cedam, Padova.

PINELLI Cesare, 2012, *Questioni di frontiera. Cittadini, stranieri, persone*, in Id., *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti 1985-2011*. Editoriale Scientifica, Napoli.



PENNISI Domenico, 1926, «La sopravvenienza contrattuale e la così detta clausola «rebus sic stantibus), in nota a Cassazione 26 aprile 1926». In *Il Foro Italiano*, 51, 769-786.

POLACCO Vittorio, 1929, «La scuola del diritto civile nell'ora presente». In *Opere minori, II, Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*. Università degli Studi, Modena.

PUTZOLU Antonio, «Panorama del codice civile fascista». In *Il Foro Italiano*, 66 (1941), IV, 41-64. Relazione tematica n. 56 del 14 luglio 2020 dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, ([https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/c\\_dettaglio\\_rela\\_doc.page?search=relazione+tematica&searchresults=true&contentId=RLC24205&pageCode=searchresults](https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/c_dettaglio_rela_doc.page?search=relazione+tematica&searchresults=true&contentId=RLC24205&pageCode=searchresults)).

ROGGERO Federico, 2020, *Uno strumento molto delicato di difesa nazionale: legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*. In *Historia et ius*, Roma ([http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/roggero\\_ebook.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/roggero_ebook.pdf))

ROSSI Filippo, 2021, *Consenso e dissenso nelle codificazioni europee. Scioglimento e mantenimento del vincolo contrattuale tra storia giuridica, diritto privato e comparazione. Con una introduzione di G. Chiodi*. Edizioni ETS, Pisa.

SCALDAFERRI Marco, 2021, «La pandemia e la crisi delle locazioni commerciali tra autonomia privata ed intervento del giudice». In *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1, 27-39.

SCALISI Vincenzo, 2018, *L'ermeneutica della dignità*. Giuffrè, Milano.

SCIUMÈ Alberto, 2021, «Guerra e dopoguerra nella dinamica ordine/eccezione nel Novecento italiano. Primi spunti di riflessione». In *Nazionalizzazione ed amministrazione tra le due Guerre. Il ministero per le Terre Liberate tra tensioni politiche e crisi istituzionali*, a cura di Davide Lo Presto, Davide Rossi, 171-188. Franco Angeli, Milano.

SCIUMÈ Alberto, 2016, *Giustizia- Legge* (voce), in Id.- Cassi, Aldo Andrea (a cura di), *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*. Giappichelli, Torino, 77-96

SCIUMÈ Alberto, 2011, «Diritto e diritti nell'esperienza politica e istituzionale dell'Italia unita». In *Rivista di Storia del diritto italiano*, 443-455.

SCIUMÈ Alberto, 2002, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1943)*. Giappichelli, Torino.

SCIUMÈ Alberto, 2000, «Presentazione». In Id. (a cura di), *I diritti umani nel processo di consolidamento delle democrazie occidentali*. Promodis, Brescia, 2000.

SEGRÈ Gino, 1915, «Su alcuni provvedimenti in materia di diritto privato interno emessi in occasione della guerra». In *Rivista di Diritto Commerciale*, XIII, 773-797 e 877-918.

SOLIMANO Stefano, 2013, «Il contributo dei civilisti all'edificazione del codice civile unitario (1848-1865)». In *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 4, 379-392.

SOLIMANO Stefano, 2011, «'Thibaut in Emilia'. Alle origini del codice civile unitario» (1848-1859). In *Atti del Convegno Diritto, cultura giuridica e Riforme nell'età di Maria Luigia, Parma 14 e 15 dicembre 2007*. Monte Università Parma, Parma, 251-262.

SOLIMANO Stefano, 2006, «L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità». In *Il bicentenario del codice Napoleonico* (Atti dei convegni linnei, 221). Bardi, Roma, 55-88.

SOLIMANO Stefano, 2003, *Il "Letto di Procuste". Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*. Giuffrè, Milano.

SOMMA Alessandro, 2006, «Il code civil francese come simbolo. Il ducato di Genova e il diritto dei contratti nella giurisprudenza (1815-1837)». In *Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen ausserhalb Frankreichs*, a cura di Barbara Dölemeyer, Heinz Mohnhaupt, Alessandro Somma, 371-393. Klostermann, Frankfurt am Main.

STRONATI Monica, 2014, «Una strategia della resilienza: la solidarietà nel mutuo soccorso». In *Scienza & Politica. Per Una Storia Delle Dottrine*, 26, 51. <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/4630>.

TRIFONE Gian Paolo, 2019, *Dallo stato di diritto al diritto dello Stato. Giusformalismo e fascismo*. Giappichelli, Torino.

VARANESE Giovanni 2015, «La recezione del modello della presupposizione». In *La codificazione dell'Italia postunitaria, 1865-2015. Atti del workshop. Camerino, 29 ottobre 2015*, a cura di Rocco Favale, Carlotta Latini, 117-132. Università di Camerino. ([https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/QUADERNI\\_2\\_2016\\_1.pdf](https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/QUADERNI_2_2016_1.pdf))

VETTORI Giuseppe, 2020, «Persona e Mercato al tempo della pandemia». In *Persona e mercato*, 1, 3-13.

ZACCHEO Massimo, 2020, «Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, Editoriale del 21 aprile 2020». In *Giustizia civile*, 4, 1-8.

ZACCHEO Massimo, 2019, «Valori e principi». In *Persona e Mercato*, 3, 86-90.

## SENTENZE CITATE

Corte di Cassazione di Torino, 5.12.1882, in *Monitore dei Tribunali*, 1888.

Corte di Cassazione di Torino, 24.2.1888, in *Giurisprudenza Torinese*, 1888, 152.

Corte di Cassazione di Torino, 3.7.1889, in *La legge XXIX*, 1889, II, 672.

Corte di Cassazione di Torino, 16.8.1900, in *Il Foro Italiano*, 26 (1901), 736-742.

Tribunale di Catania 6.7.1907, in *Il Foro catanese: rivista di dottrina e giurisprudenza*, 1907, 76.

Corte d'Appello di Genova, 21.5.1915 in *Temi genovese*, 266.

Corte d'Appello di Parma, 12.8.1915 in *Temi genovese*, 1915, 541 e *Rivista di diritto commerciale*, 1916, 46.

Corte d'Appello di Genova, 6.12.1915, in *Temi genovese*, 1916, 106.

Corte d'Appello di Genova, 27.1.1916, in *Temi genovese*, 1916, 170.

Tribunale di Milano, 27.5.1916, in *Giornale di lavori pubblici e delle strade ferrate*, 41-41 (Anno XLVIII), 2 novembre 1916, 561-566.

Tribunale di Bologna, 30.6.1916 in *Giurisprudenza Italiana*, 1916, 394.

Corte d'Appello di Milano, 24.2.1917 in *Il Foro italiano*, 42 (1917), I, 35.

Corte d'Appello di Milano, 21.3.1917, in *Il Foro Italiano*, 42 (1917), 812-824.

Corte di Cassazione di Firenze, 20.12.1917, in *Il foro italiano*, 43 (1918), I, 209-212.

Corte di Cassazione di Napoli, 14.8.1918 in *Il Foro Italiano*, 44 (1919), 9-18.

Corte di Cassazione di Roma, 30.12.1920, in *Il Foro Italiano*, 46 (1921), 249-252.

Corte di Cassazione di Roma 7 aprile 1923, in *Il Foro italiano*, 48 (1923), I, 689.

Corte di Cassazione del Regno. Sezione I civile, 21 gennaio 1924, in *Il Foro Italiano*, 49 (1924), 309-310.

Corte d'Appello di Napoli 24 luglio 1925, in *Il Foro Italiano*, 50 (1925), I, 890.

Corte di Cassazione 26 aprile 1926, in *Il Foro Italiano*, 51 (1926), 769-785.

Corte di Cassazione del Regno, Sezione II civile, 3.1.1934, in *Il Foro Italiano*, 59 (1934), 476-479.

Corte di Cassazione 29 maggio e 13 luglio 1942 in *Il Foro Italiano.*, Rep. 1942, voce *Obbligazioni e contratti*, nn. 371, 372).

Corte di Cassazione 22 febbraio 1943, in *Il Foro italiano*, Rep. 1943-45, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 445.

Corte di Cassazione, Sezione II civile, 16 luglio 1946, in *Il Foro Italiano*, 70 (1947), 375-380.

Corte Costituzionale Sentenza n. 455/1990.

Corte Costituzionale Sentenza n. 118/1996.

Corte Costituzionale Sentenza n. 226/2000.

Corte di Cassazione 8 maggio 2006, n. 10490, in *Giurisprudenza italiana*, 2007, 2203.

Corte costituzionale, ordinanza 13.10.2013, n. 248.

Corte costituzionale, ordinanza 26.3.2014, n. 77.

Corte Costituzionale Sentenza n. 98/2019.

Corte Costituzionale, sentenza n. n. 79/2020.

Tribunale di Roma, 27.8.2020, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1/2021, 27-29.

Tribunale di Lecce, sez. II, 24.6.2021 in *De jure*, Giuffrè 2020.

Corte di Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743.

## INTERVENTI ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE CITATI

Seduta 25.6.1946, intervento di Orlando, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), 1970, *La Costituzione della Repubblica nei lavori dell'Assemblea Costituente*, I, 2.

Seduta 25.6.1946, intervento di De Gasperi, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 3;

Seduta 11.9.1946, intervento di Dossetti, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., VI, 334.

Seduta 25.10.1946, intervento di Calamandrei, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., VI, 45

*Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della repubblica italiana. Presentata alla Presidenza dell'assemblea Costituente il 6 febbraio 1947*, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, LXXVII.

Seduta 8.2.1947, intervento di Terracini, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 94.

Seduta 4.3.1947, intervento di Bozzi, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 149.

Seduta 4.3.1947, intervento di Calamandrei, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 166.

*Relazione del Presidente della Commissione*, cit. LXXXVI e Seduta 5.3.1947, intervento di Saragat, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 227.

Seduta 5.3.1947, intervento di Della Seta, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 177.

Seduta 5.3.1947, intervento di Mastrojanni in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 186.

Seduta 10.3.1947, intervento di Nenni, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 307.

Seduta 11.3.1947, intervento di Togliatti, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 327 ss.

Seduta 12.3.1947, intervento di Ruini, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 343.

Seduta 12.3.1947, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I 356;

Seduta 12.3.1947, intervento di Condorelli in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 446.

Seduta 13.3.1947, intervento di De Vita in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 360).

Seduta 13.3.1947, intervento di Mori in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 374.

Seduta 14.3.1947, intervento di Ruini, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 396.

Seduta 14.3.1947, intervento di Russo Perez in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 397.

Seduta 14.3.1947, intervento di Russo Perez, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 400.

Seduta 24.3.1947, intervento di Moro in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 593).

Seduta 24.3.1947, intervento di Corbino, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 611 ss.

Seduta 25.3.1947, intervento di Patricolo, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione*, cit., I, 625.

Seduta 28.3.1947, intervento di Codacci Pisanelli, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica*, cit., I, 725.